

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1599

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

D'ONOFRIO, BORSARI, INGRAO, LACONI, MICELI, BARCA, Busetto, CAPRARA, CHIAROMONTE, CINCIARI RODANO MARIA LISA, D'ALESSIO, DE PASQUALE, FAILLA, GESSI NIVES, LAMA, LAJOLO, MAGNO, NATOLI, PAJETTA, RAFFAELLI, SCARPA, SULOTTO, TOGNONI, ALATRI, CALASSO, FASOLI, GAMBELLI FENILI, JACAZZI, MAULINI, PAGLIARANI, VESTRI, VIVIANI LUCIANA, MINIO, VESPIGNANI

Presentata il 7 agosto 1964

Riforma dell'ordinamento comunale e provinciale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel presentare una proposta di riforma della legge comunale e provinciale, è opportuno fare un breve *excursus* sullo svolgimento storico di tale legislazione dall'unità d'Italia ad oggi, per poter qualificare nella sua essenza e portata la legislazione attuale in materia.

Il punto base di riferimento non può essere che l'allegato A della legge 20 marzo 1865, n. 2248, che, pur essendo a quel tempo definito come « nuova » legge comunale e provinciale dell'Italia unita, in realtà si limitò a ricalcare, sia nelle linee fondamentali che nella maggior parte delle disposizioni, la legge 23 ottobre 1859, n. 3702, già estesa nel frattempo ai nuovi territori uniti al Piemonte.

Là legge del 1859, ricollegandosi alla legge piemontese 7 ottobre 1848, n. 807 e all'Editto albertino 27 novembre 1847, n. 659, anteriore allo Statuto, non fu di certo un esempio di riconoscimento e valorizzazione delle libertà locali, anzi espresse un senso di diffidenza verso tali libertà, comune, del resto, alla contemporanea legislazione franco-belga, che può ritenersi modello delle leggi del 1859 e del 1865.

È grave dover rilevare che le modificazioni della legislazione comunale e provinciale, che si sono susseguite fino ai giorni nostri, hanno introdotto al testo del 1865 limitati e parziali cambiamenti, spesso soltanto nelle parti relative all'elettorato attivo, mentre le esigenze concrete di autonomia locale, già assai intense, sono man mano aumentate enormemente.

È infatti possibile suddividere, a grandi linee, lo svolgimento storico della legislazione comunale e provinciale dal 1865 in avanti, in tre periodi fondamentali, che decorrono rispettivamente dal 1865 al 1922, dal 1923 al 1945 e dal 1946 ad oggi.

Per quanto riguarda il primo periodo, non può dirsi che lo Stato « liberale » sia riuscito a realizzare quei principi di decentramento autarchico che pure furono calorosamente sostenuti da vari pensatori ed uomini politici del tempo, quali il Minghetti, il Farini, il Rattazzi, ecc.

Le funzioni degli Enti locali territoriali erano molto limitate e il controllo prefettizio esteso e penetrante. Di democratico vi fu solo la legge 19 giugno 1913, n. 640, che estese all'elettorato amministrativo attivo le norme

contenute nella legge 30 giugno 1912, n. 665, la quale aveva allargato il voto politico.

Il periodo fascista comportò l'eliminazione dei pur modesti risultati conseguiti nel precedente periodo: basti ricordare, fra l'altro, la istituzione del podestà di nomina regia e la legge 27 dicembre 1928, n. 2962, che operò una profonda riforma nella rappresentanza della Provincia con l'abolizione del sistema elettivo, che è il minimo requisito di democraticità da garantire alle Amministrazioni locali.

Questo periodo è il più oscuro che abbiano vissuto le Amministrazioni locali, che durante lo stesso in sostanza altro non furono che organi di decentramento burocratico o gerarchico dello Stato.

Lo svolgimento della legislazione comunale e provinciale del nostro Paese evidenzia — come è possibile constatare anche dal breve cenno sopra esposto — il rapporto che esiste tra ordinamento costituzionale e ordinamenti locali, dato che questi variano sensibilmente a seconda che lo Stato si presenti ispirato al principio della libertà o a quello dell'autoritarismo, ai metodi del decentramento ovvero a quelli dell'accentramento.

Abbiamo notato infatti che, al nascere dello Stato unitario nazionale con il prevalere delle forze e degli orientamenti conservatori, vengono soffocate le spinte decentratrici e favorevoli alle autonomie locali e si afferma una concezione autoritaria e quindi accentratrice che si ricollega addirittura nella sua ispirazione alle posizioni dominanti nel regno di Carlo Alberto prima della promulgazione dello Statuto.

Nei primi anni del secolo invece l'irrompere delle masse lavoratrici sulla scena politica, mentre costringe la classe dominante all'esperienza riformatrice giolittiana e porta ad importanti conquiste democratiche quali il suffragio universale, determina una rivalutazione del ruolo democratico delle Amministrazioni comunali e provinciali e ripropone i problemi del decentramento e delle autonomie locali.

Per contro, con la instaurazione del regime fascista vengono soppresses, assieme alle libertà e ai diritti democratici, le assemblee elettive e ogni forma di vita autonoma nei Comuni e nelle Provincie.

Era logico pertanto che il nuovo ordinamento, il quale trae le sue origini da quel grande moto popolare e rinnovatore che è la Resistenza nei suoi principi e nelle sue aspirazioni etico-politiche, fosse, come i costituenti hanno sancito, basato su una conce-

zione originale, che mirando ad una radicale trasformazione del vecchio Stato monarchico-accentratore tende a creare un sistema democratico di cui le Regioni, il decentramento e l'ampliamento delle autonomie locali e le ampie forme di autogoverno sono gli elementi qualificanti.

Le forti carenze e le inadempienze costituzionali che, come abbiamo rilevato, permangono nel nostro ordinamento, sono dovute all'orientamento politico che ha caratterizzato prevalentemente in senso conservatore e a volte anticostituzionale l'azione governativa degli ultimi sedici anni.

In questo lungo periodo di tempo non sono mancate proposte — come è noto — tendenti a modificare almeno alcuni aspetti più negativi dell'attuale legislazione o a porre in essere una riforma organica della legge comunale e provinciale.

Non vogliamo elencare qui le varie iniziative promosse in tale senso, né vogliamo citare minuziosamente le ammissioni, i riconoscimenti, i voti che in occasione di dibattiti parlamentari, delle assemblee congressuali delle associazioni unitarie dei Comuni e delle Provincie, sono stati espressi non solo da uomini della opposizione di sinistra, ma da Ministri, Sottosegretari, parlamentari e amministratori di parte governativa. Parecchi capitoli della storia dell'attività parlamentare di questi anni sono dedicati a questa materia e da essi appare evidente che, mentre da un lato si faceva più pressante l'esigenza della riforma, si estendeva la richiesta e la protesta impedendo agli uomini di governo di continuare ad ignorare questi problemi, dall'altro lato persisteva ed operava l'ostinato proposito di eludere il rinnovamento delle strutture statali disposto dalla Costituzione e reclamato dalle mutate condizioni e dalle necessità economico-sociali.

A documentazione di ciò, riteniamo sufficiente richiamare qui, sia pure rapidamente, le vicende relative ai progetti per una riforma organica.

Agli inizi del 1952 la Commissione, costituita presso il Ministero dell'interno, aveva concluso i suoi lavori e presentato finalmente uno schema di riforma.

L'Associazione nazionale dei comuni italiani affrontò, prima in seno al proprio consiglio nazionale e poi nel congresso del gennaio 1953, l'esame dello schema ministeriale. Da tale esame emersero nei confronti del progetto ministeriale una serie di osservazioni e di rilievi, suggeriti dall'esperienza e dal contatto vivo con la realtà, dalla competenza

dei più qualificati amministratori comunali e provinciali di ogni tendenza politica e di tutta l'Italia.

C'era da aspettarsi che il contributo concreto, così dato dagli amministratori locali, avrebbe facilitato l'esame e le decisioni responsabili del Parlamento ed accelerato alfine la tanto attesa riforma della legislazione comunale e provinciale.

È avvenuto invece il contrario; lo schema ministeriale non è stato neppure presentato alle Camere e il Governo, giunto alla soglia delle decisioni, ha dimostrato di agire come se temesse che le Assemblee legislative esercitassero le loro prerogative.

Segue a questa vicenda un lungo periodo di completa assenza dell'iniziativa del Governo in questa materia, anche se non vengono meno, anzi si intensificano e si estendono, le richieste e le sollecitazioni di parlamentari e di amministratori.

Gli stessi relatori sui vari stati di previsione della spesa del Ministero dell'interno, in più occasioni, denunciano una situazione di carenza legislativa insostenibile:

« È urgente la pubblicazione del testo unico della legge comunale e provinciale. Nulla di più precario e di confuso esiste nella legislazione odierna » (Tozzi Condivi, Camera, 1953-54).

« Una opportuna legislazione a rendere operanti gli articoli della Costituzione sulla autonomia degli Enti locali » (Ponti, Senato, 1953-54).

« Sono note le esigenze che l'attesa nuova legge comunale e provinciale deve soddisfare... È necessario che il Governo avvii a conclusione il lavoro già da tempo predisposto » (Marotta, Camera, 1954-55).

« Si palesa necessario provvedere in parecchi punti ed in particolare in materia di controllo... Con lo stabilire che il controllo di merito esercitato dalla Giunta provinciale amministrativa sia senz'altro sostituito dal semplice « invito al riesame » come la Costituzione ha prescritto e come la maturità acquisita dagli amministratori ormai esige » (Bubbio, Camera, 1955-56).

E così via. Non mancano ancora più impegnativi gli ordini del giorno.

Da quello dell'onorevole Bovetti accettato dal Ministro Scelba (che pur respinge quello Martuscelli) nel corso della discussione sulla previsione dell'esercizio 1951-52 che richiede misure per comuni e province partendo dall'esplicito presupposto che « condizione essenziale per la garanzia delle libertà democratiche sia il consolidamento degli enti autar-

chici territoriali »; a quello dell'onorevole Buzzelli formalmente votato il 15 ottobre 1953 che impegna il Governo al rispetto ed alla sollecita attuazione delle norme costituzionali che prevedono l'autonomia degli Enti locali; ad altri, pur non votati, ma attraverso i quali si avverte l'incalzare di una situazione insostenibile di disagio, continuo è lo sforzo di alcuni settori del Parlamento volto a superare tale situazione.

Certo è che in questa direzione l'atto più efficace fu la presentazione della proposta Martuscelli, malgrado essa fosse diretta ad apportare solo alcune e più urgenti modifiche alla legge provinciale e comunale.

La deliberazione cui pervenne la Camera dei deputati (malgrado non riuscisse a tradursi in legge formale) e la discussione che la precedette restano importanti documentazioni che purtroppo sono ancora soltanto indicazioni *de iure condendo*.

Come è noto in quella sede vennero affrontati alcuni problemi ben delimitati relativi alla composizione delle Giunte provinciali amministrative, e al controllo di legittimità e di merito. Pressoché all'unanimità tuttavia fu, nel corso della discussione, sottolineata la necessità di una riforma organica volta a superare « l'attuale caos legislativo » (Lucifredi) attraverso « nuovi e più validi strumenti » (Salizzoni). Non si era infatti ancora sul terreno della compiuta attuazione delle disposizioni costituzionali che si tendeva a rinviare malgrado se ne avvertisse da ogni parte l'esigenza. La cosa fu sottilmente notata dall'onorevole Colitto: « Essi (il Ministro ed il Relatore) nelle rispettive relazioni riconoscono che le norme vigenti non sono conformi a tale orientamento (della Costituzione); ma si propongono non di renderle ad esso conformi, ma più conformi, il che significa che si propongono di compiere ancora qualche passo, ma non più di qualche passo innanzi ».

La discussione cui parteciparono Martuscelli, Lucifredi, Amatucci, Ferri, Angelino Paolo, Cervone, Pintus, Tambroni ed altri, si concluse con qualche passo innanzi. Ma il tentativo non andò in porto.

È paradossale il fatto di dover registrare che alle parole del relatore Bubbio al Senato a presentazione del bilancio del lontano 1948-49 (« sappiamo che una Commissione ministeriale sta elaborando il progetto, non c'è che da far voti perché il lavoro sia sollecitato »), ancora in sede di discussione dello stato di previsione del 1956-57 si sia sentito con candore ripetere dal Ministero dell'interno del tempo: « in occasione della riforma

della legge comunale e provinciale che è in corso, saranno rivedute le norme ispirantisi al principio dell'autonomia;... Essa sarà presentata quanto prima all'esame del Parlamento ».

È in questa situazione che il nostro gruppo decide nel 1960 di presentare alla Camera il progetto D'Onofrio — n. 2267, III legislatura — intendendo rompere così la stagnazione e portare un contributo all'adeguata soluzione del problema.

Questa iniziativa ebbe il merito di costringere da un lato il Ministro dell'interno del tempo, onorevole Scelba, a predisporre un disegno di legge — presentato poi al Senato il 31 dicembre 1961 — e scoprire le proprie posizioni, e dall'altro lato di offrire soprattutto un termine di confronto e di riferimento alle forze interessate ad una adeguata riforma della legge comunale e provinciale.

Le assemblee dell'A.N.C.I. e dell'U.P.I. che si occuparono, alla fine del 1961 e nei primi mesi del 1962, con tanto impegno e profondità di studi di questa materia, mossero nella loro ricerca e nel loro dibattito da due testi: il disegno di legge Scelba e il progetto di legge D'Onofrio.

Per ricordare come fu giudicato il disegno di legge Scelba, è sufficiente citare quella parte della mozione finale del Congresso dell'A.N.C.I. di Venezia che afferma: « Il progetto di legge dell'onorevole Scelba non corrisponde alle soprapprospettate esigenze soprattutto in quanto prescinde dalla realtà costituzionale e legislativa della Regione ».

Non meno severo fu il giudizio che ne diede l'Unione delle provincie italiane.

Il progetto dell'onorevole D'Onofrio, in quello stesso congresso A.N.C.I. che aveva giudicato tanto negativamente il disegno di legge Scelba, fu definito il contributo più serio ed organico per una riforma della legge comunale e provinciale.

Il persistere in vasti strati governativi dell'atteggiamento negativo sopra richiamato e le alterne vicende politiche fecero sì che nel 1963 anche la terza legislatura si concludesse senza che la questione fosse decisamente affrontata e risolta.

Ora siamo a più di un anno dall'inizio della IV legislatura, e, nonostante si sia sentito affermare ripetutamente da Ministri, deputati e dirigenti dei partiti dell'attuale maggioranza, che occorre porre riparo allo stato di inadeguatezza, di carenza e di anticostituzionalità della legislazione comunale e provinciale, non abbiamo avuto alcuna iniziativa idonea. né vi è sentore che ve ne pos-

sano essere nell'immediato futuro da parte governativa. Di fronte a questo grave vuoto dell'azione di governo, abbiamo ritenuto indispensabile ed urgente presentare una nostra proposta per una riforma organica dell'ordinamento provinciale e comunale.

La presente proposta ovviamente presuppone l'attuazione dell'ordinamento regionale. A questo proposito riteniamo opportuno ribadire qui la necessità immediata di dare vita alle regioni a statuto ordinario avendo presente che esse sono intese dal disposto costituzionale come istituti, i quali « non costituiscono un ritorno di divisamenti ottocenteschi, fermi ai consorzi interprovinciali per limitati servizi » ma un momento decisivo della struttura del nuovo Stato e un punto nodale della complessità istituzionale sulla quale si articola il potere pubblico e dalla quale a sua volta il principio dell'autonomia locale acquista, in termini di democrazia e di autogoverno, un valore determinante e qualificante l'ordinamento statale stesso.

Ci rendiamo conto, altresì, che un'adeguata legge di applicazione del dettato costituzionale non può, da sola, costituire la risoluzione di tutti i mali che travagliano gli enti territoriali, e che s'impongono altre riforme, ed in particolare quella della finanza locale; ma questa considerazione non deve costituire un pretesto per non addivenire mai ad una riforma legislativa in materia, che è fondamentale al fine di rendere possibile uno sviluppo oggi impedito dall'inadeguatezza ed arretratezza della legislazione vigente ed avviare a realizzazione il sistema delle autonomie nella pienezza dei valori attribuitigli dal costituente.

A tale proposito, sono particolarmente significative le affermazioni del Colzi (*Commentario alla Costituzione italiana* diretto da P. Calamandrei, volume II, pagine 384 e seguenti): « La nuova Costituzione italiana ha assunto il sistema del decentramento tra i suoi principi fondamentali. Dispone infatti testualmente l'articolo 5: « La Repubblica, una ed indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo: adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. »

Nel progetto l'articolo summenzionato era il 106 ed il primo del titolo V « Regioni e Comuni »; il testo definitivo ha trasportato la norma tra i « principi fondamentali » che costituiscono quello che in altre carte costituzionali si denomina « Preambolo ».

Il mutamento della *sedes materiae* non è di poco conto, in quanto illumina di una luce più intensa il principio enunciato.

Posto all'inizio della Costituzione, proprio là dove si parla dell'esistenza di diritti inviolabili dell'uomo, dell'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, della libertà di religione, ecc., esso acquista un valore ben più alto. Non appare più come una semplice dichiarazione di scelta o come l'enunciazione di un determinato sistema di amministrazione dell'interesse pubblico, ma viene altresì elevato a costituire uno dei pilastri fondamentali su cui poggia l'ordinamento costituzionale.

Esso dunque, in quanto tale, si inserisce nel quadro dei rapporti tra lo Stato e i cittadini considerati sia singolarmente, sia nel gruppo sociale del quale fanno parte; diviene mezzo per intensificare la coscienza di questo rapporto, avvicinando lo Stato amministratore agli amministrati, i quali non si sentono più abbandonati a se stessi ma sorretti, guidati e protetti in quanto parte viva ed operante di quella suprema organizzazione della società che è lo Stato; diviene mezzo per innalzare la dignità sociale, per raggiungere un benessere materiale e morale della Nazione. In una parola, l'amministrazione locale viene assunta nella nostra Costituzione come strumento di progresso civile e politico ».

È per l'appunto tenendo presente il significato profondamente innovatore di tutto il sistema delle autonomie delineato dal costituente, che noi abbiamo elaborato questa proposta. Fondamento della proposta rimane il progetto presentato nell'altra legislatura (n. 2267) che aveva come criteri informativi:

1) l'incorporamento del progetto sulla istituzione degli organi regionali, con la conseguente esclusione delle ingerenze prefettizie e centrali dalla vita degli enti locali;

2) la limitazione dei controlli dall'alto e lo sviluppo dei controlli dal basso, mediante garanzie per una funzionalità democratica degli organi comunali e mediante lo sviluppo di forme d'intervento popolare;

3) la possibilità di un'autonomia espansione dell'attività degli enti locali.

Tuttavia, importanti innovazioni sono state introdotte nel progetto stesso, che vengono a sviluppare ed arricchire determinati aspetti e che sono il portato di esigenze nuove, nuove esperienze ed elaborazioni scaturite in questi ultimi anni dal paese, dalle amministrazioni locali e dalle associazioni unitarie dei Comuni e delle Provincie. E ciò par-

ticolarmente in relazione a tre ordini di problemi:

1) funzioni e compiti degli enti locali: su cui importanti contributi sono venuti dagli ultimi Congressi dell'A.N.C.I. e dell'U.P.I., in collegamento alle esigenze di uno sviluppo economico equilibrato, più rispondente agli interessi della collettività e, perciò, meglio dominato e regolato dai pubblici poteri attraverso una programmazione democratica e decentrata;

2) decentramento comunale e sviluppo di forme di democrazia di base: su cui si sono svolti incontri e dibattiti ed esperienze concrete si sono avviate, in collegamento con l'esigenza sempre più acuta di rendere estesa, continua e determinante la partecipazione popolare alle scelte sulle questioni fondamentali del paese;

3) nuove forme di coordinamento e di collegamento tra amministrazioni locali: su cui idee ed esperienze vanno allargandosi; sia in rapporto alle esigenze generali di una programmazione, economica e territoriale, sia in rapporto anche alla più limitata necessità di trovare nuove dimensioni per soluzioni più razionali, moderne ed economiche a problemi particolari.

A tutti questi problemi il nostro progetto cerca di dare una risposta, animato dalla volontà di trovare punti di incontro con tutti coloro che avvertono quanto, per il progresso economico-sociale e lo sviluppo democratico del paese, sia essenziale il rinnovamento di tutte le strutture politico-amministrative del nostro Stato.

Ci auguriamo che con lo stesso spirito siano prese in esame le soluzioni concrete che noi proponiamo e che qui di seguito illustriamo sommariamente.

Natura e funzioni del Comune.

A tale ordine di problemi è dedicato il capo II del titolo I. Le norme che si propongono sotto tale capitolo rivestono, a nostro avviso, una grande importanza, poiché esse riguardano il problema dei contenuti delle autonomie, e cioè il problema dei poteri concreti delle amministrazioni per intervenire sui molteplici aspetti della vita delle popolazioni.

Ribadito, con l'articolo 3, quanto è affermato dalla Costituzione sulla natura del Comune quale ente autonomo e circoscrizione di decentramento statale e regionale, ci si è preoccupati, con l'articolo 4, di dare un quadro d'insieme delle funzioni del Comune, e

nel proprio ambito e nel contesto della società nazionale.

Si è ritenuto in primo luogo di affermare — in armonia a quanto solennemente ribadito nell'ultimo Congresso dell'ANCI a Venezia — la funzione primaria del comune nello sviluppo economico, sociale e civile del Paese: e di qui, conseguentemente, il compito di sovrintendere a tutti gli interessi della comunità amministrata; di svolgere le attività che vi si connettono; di prendere iniziative per uno svolgimento coordinato dello sforzo di tutti gli enti.

In secondo luogo, si è ritenuto di affermare l'importante funzione del Comune per promuovere il concorso democratico della civica comunità alla vita della nazione. In particolare, si è voluto sottolineare il concorso del Comune alla determinazione e attuazione della programmazione, riconoscendo il Comune quale organo di base della programmazione medesima.

In terzo luogo, si è ritenuto di affermare la funzione di rappresentanza generale che il Comune ha oggettivamente, e che deve sempre più essergli riconosciuta anche sul terreno giuridico, circa l'espressione degli interessi generali della popolazione presso tutte le altre istanze: e di qui, conseguentemente, il riconoscimento esplicito del diritto del Comune, di formulare voti in ordine a provvedimenti legislativi e a comuni necessità nell'interesse delle proprie popolazioni (il che, del resto, non è altro che l'esercizio del diritto di petizione, il quale, riconosciuto dall'articolo 50 della Costituzione al singolo cittadino, può e deve, a maggior ragione, essere riconosciuto a organi rappresentativi degli interessi di una collettività), nonché l'esercizio del diritto di iniziativa delle leggi regionali nei modi previsti dall'articolo 2 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

In questa visione del Comune riteniamo essere il superamento di quella concezione dualistica delle autonomie (che vede una specie di contrapposizione tra Stato e altri enti territoriali), in quanto il Comune — attraverso l'esercizio di ampi poteri propri e delegati ed il concorso alla soluzione di problemi a dimensioni più vaste — diviene soggetto attivo, parte determinante nelle scelte sui problemi della vita del paese: e, con ciò, elemento di dialettica democratica dello Stato. In altre parole, gli enti territoriali vengono concepiti come parte vitale e vitalizzante dello Stato, dotati di autonomi poteri decisionali in rapporto agli interessi territoriali specifici e poteri d'intervento in ordine agli interessi

generali: in definitiva, momenti determinanti della struttura dello Stato e non elementi estranei od accessori.

Gli articoli che seguono non rappresentano altro che lo sviluppo di tali principi, o quanto meno il tentativo di una loro specificazione più circostanziata:

a) presentando un quadro delle funzioni proprie del Comune (articolo 5) in modo elastico, suscettibile di dispiegarsi — in attività ed istituti — secondo le esigenze delle molteplici realtà e dello sviluppo dei tempi, e atto a dare sin d'ora rilievo giuridico a certi nuovi compiti venuti a maturazione in ordine a vari problemi economici e sociali (agricoltura, artigianato, distribuzione, servizi sociali, controllo e assistenza sociale, ecc.) oltre a ribadire i compiti tradizionali;

b) prevedendo negli articoli 6 e 7 un largo decentramento ai Comuni delle funzioni delle Regioni, dello Stato e di altri enti pubblici di carattere nazionale, tale da realizzare al massimo l'orientamento segnato dal costituente (attraverso il combinato disposto degli articoli 5, 118, 128, 129) che vuole, almeno come tendenza generale, siano ricondotte attorno alle assemblee elettive locali il massimo delle funzioni statali e regionali a dimensione comunale e provinciale (oltre a una vasta area di competenza propria degli enti) per l'esercizio democratico dei pubblici poteri, sotto il diretto controllo delle popolazioni.

Seguono negli articoli successivi le norme sulla potestà regolamentare (articolo 8), sulla potestà tributaria (articolo 9) e sulla municipalizzazione dei servizi (articolo 10) quali poteri o strumenti fondamentali per realizzare la finalità al Comune assegnate.

*Per una funzionalità democratica
degli organi comunali.*

Per quanto concerne gli organi dell'Amministrazione comunale (Capo III), sono state previste, per esigenze democratiche e funzionali, una più ampia composizione dei consigli e delle Giunte (articoli 13 e 27), l'Ufficio di presidenza e di vice presidenza del Consiglio comunale (articolo 16), la nomina di Commissioni consiliari permanenti o speciali (articolo 23) e il Comitato consiliare di controllo (articolo 24).

Si è, inoltre, tutelata la fondamentale esigenza di salvaguardare, anche *in itinere*, il carattere elettivo della rappresentanza della Amministrazione comunale, nei confronti di ogni abuso dell'Istituto della gestione straor-

dinaria in conseguenza dello scioglimento del consiglio.

Al riguardo, l'articolo 25, prevede quale unica causa di scioglimento del Consiglio il persistere dello stesso in gravi violazioni di legge debitamente accertate e contestate dall'apposita Commissione provinciale di controllo, escludendo in tale modo le altre ipotesi vigenti, che si prestano ad incertezze ed abusi. Il predetto articolo si completa poi al penultimo comma con una norma che stabilisce garanzie per la ricostituzione elettiva del Consiglio entro un termine breve ed improrogabile.

L'articolo 26 prevede infine, per la reggenza straordinaria, la nomina di una Commissione di cinque cittadini, e non di un organo individuale e monocratico, quale è l'attuale Commissario prefettizio.

Il rispetto e l'ampliamento dei diritti delle minoranze costituisce un altro aspetto di corretto funzionamento democratico degli organismi comunali.

In primo luogo, si è ritenuto di introdurre una serie di norme che valessero a sollecitare il pieno funzionamento del Consiglio comunale e ad impedire gli arbitri di certe maggioranze le quali, per sottrarsi al controllo e al dibattito democratico, non provvedono a convocare le riunioni consiliari per lunghissimi periodi e si rifiutano persino di accogliere il sollecito dei consiglieri e delle popolazioni. È a tal fine prevista la diminuzione del numero dei consiglieri necessari (un quarto dei consiglieri in carica) a rendere obbligatoria la convocazione del Consiglio (articolo 17) con una differenziazione per i Comuni in cui si effettuano le elezioni con il sistema maggioritario (un quinto dei consiglieri in carica) in quanto, per il sistema elettorale stesso, la rappresentanza della minoranza è ridotta a un quinto anche se il numero dei voti riportati dalla rispettiva lista sia spessissimo di molto superiore; la possibilità inoltre di convocare il Consiglio stesso da parte del Consigliere più anziano tra i richiedenti qualora il Sindaco e la Giunta non provvedano ai propri adempimenti, cioè al fine di evitare gli inconvenienti di passività derivanti dalla interpretazione di « carattere ordinatorio » che oggi spesso si dà alle norme attualmente in vigore; la modifica delle norme tendenti a garantire la validità delle adunanze nel senso che le adunanze in seconda convocazione sono valide anche con la presenza di un quarto dei consiglieri in carica (un quinto per i comuni in cui si applica il sistema elettorale maggioritario) per evitare

che con la reiterata e preordinata assenza la maggioranza frustri le norme predette.

In secondo luogo, per il rispetto e l'ampliamento dei diritti delle minoranze, sono state stabilite maggiori garanzie per la consultazione degli atti e l'acquisizione di notizie e dati necessari a mettere i consiglieri in condizione di espletare pienamente il loro mandato (articolo 215).

Altre importanti questioni per il funzionamento democratico degli organi comunali, sono quelle relative ai rapporti di fiducia tra Consiglio e Sindaco, tra Consiglio e Giunta. A tal fine rispondono le innovazioni introdotte con gli articoli 34 e 46 riguardanti le mozioni di sfiducia verso la Giunta e il Sindaco, che sono per l'appunto dirette ad evitare gli inconvenienti che spesso oggi si verificano, della permanenza, cioè, in carica di sindaci e di giunte che non godono più la fiducia dei rispettivi Consigli.

Sempre nel quadro dei rapporti tra Consigli e Giunte sono state fissate alcune altre norme dirette a snellire la procedura amministrativa e ad evitare nello stesso tempo pericoli di esautoramento dei poteri del Consiglio.

Infatti alla Giunta vengono affidati poteri piuttosto ampi; tuttavia sono stabilite alcune garanzie in ordine alle delibere di urgenza (articolo 33) e in ordine ad alcuni atti più importanti (articolo 32) attraverso la comunicazione al Consiglio per la discussione degli atti stessi.

Del controllo e dell'intervento popolare.

La fissazione di norme relative alla iniziativa ed azione popolare costituisce una fondamentale innovazione tendente a garantire un funzionamento democratico delle Amministrazioni.

L'articolo 57 prevede l'iniziativa popolare delle proposte di deliberazioni da sottoporre al Consiglio comunale.

Le norme di cui agli articoli 58 e 59 istituiscono il *referendum* per abrogazione di delibere ed il *referendum* consultivo. Con la prima norma si istituisce la possibilità per la cittadinanza di costringere l'Amministrazione a sottoporre a *referendum* l'abrogazione totale o parziale di delibere che il Consiglio avesse preso e che si ritenessero lesive per gli interessi pubblici.

Tale *referendum* non è ammesso per deliberazioni concernenti il bilancio e i tributi. Le modalità d'attuazione del *referendum* sono demandate a legge regionale.

D'altro canto con la seconda norma si dà la possibilità all'Amministrazione di sottoporre a *referendum* consultivo determinate proposte sulle quali il Consiglio comunale fosse perplesso e sentisse il bisogno di un preventivo sondaggio dell'opinione pubblica. Le modalità di questo tipo di *referendum* sono fissate dal Consiglio comunale.

Commentare le ragioni che hanno consigliato l'introduzione di queste due norme appare superfluo, tanto esse sono evidenti.

Basterà aggiungere solo che lo snellimento operato nei confronti degli attuali controlli di merito, di legittimità, sostitutivo, ecc. tende ad accelerare tutta la prassi amministrativa nella salvaguardia delle autonomie, soddisfacendo una esigenza democratica ed — insieme — una esigenza pratica largamente sentita, riaffermando nello stesso tempo il principio del controllo effettivo e permanente sugli atti pubblici da parte degli amministrati ai quali l'esercizio di tale controllo non può essere affidato solamente in sede di consultazione elettorale ogni quattro anni.

La partecipazione effettiva dei cittadini alla direzione della vita pubblica è il problema di fondo della democrazia italiana, e non può essere ridotta ad una enunciazione di principio: essa deve sostanziarsi in concrete misure, che tale partecipazione rendano effettiva, il più possibile permanente, articolata in norme di diritto positivo, unica reale garanzia democratica a fondamento e a presidio presente e futuro della democrazia italiana.

L'articolo 52 stabilisce che nei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti debbono essere istituiti Consigli circoscrizionali elettivi di quartiere, rione o frazione.

L'istituzione dei predetti consigli, mentre per evidenti ragioni è obbligatoria nei comuni summenzionati, può essere attuata negli altri comuni in relazione ad esigenze inerenti alla estensione del territorio o alla ripartizione degli agglomerati o ad altre particolari condizioni.

Eletti a suffragio diretto col sistema proporzionale, i Consigli circoscrizionali rappresentano la popolazione del quartiere, del rione o della frazione e ne esprimono le esigenze in armonia con la situazione generale del Comune.

La loro funzione essenziale è di concorrere con gli organi dell'Amministrazione comunale alla formazione degli atti fondamentali del Comune ed alla determinazione ed attuazione dei principali provvedimenti riguardanti il quartiere, il rione o la frazione,

il che avviene mediante gli istituti della consultazione preventiva obbligatoria, del diritto di iniziativa delle proposte di deliberazione e dell'iniziativa per il *referendum* abrogativo di cui all'articolo 58.

In sostanza, si tratta di strumenti intesi non solo a tutelare, in armonia con le esigenze generali del Comune, le particolari esigenze della singola circoscrizione, ma anche e soprattutto ad estendere l'esercizio della sovranità popolare sulle scelte più impegnative della civica comunità.

I Consigli di cui trattasi, inoltre, sovrintendono al funzionamento degli uffici comunali decentrati ed alla gestione delle istituzioni municipali destinate alla circoscrizione.

Del controllo della Regione.

È opportuno, a questo punto, fare un immediato richiamo ai principi ed alle norme, che nella presente proposta di legge ispirano e regolano la materia dei controlli; sia il controllo sugli atti (di legittimità e di merito) che i controlli ispettivi e sostitutivi, ed il controllo sugli organi.

In tutta questa materia, al fine di adeguare il più possibile i controlli ai principi costituzionali di autonomia, sono state apportate, nei confronti della vigente legislazione, le seguenti principali modifiche.

Circa gli organi di controllo (articolo 65 e seguenti) l'attuale proposta stabilisce che il Consiglio regionale nomina per ogni Provincia compresa nella circoscrizione della Regione una Commissione per l'esercizio del controllo sugli atti dei Comuni, e fissa la composizione della Commissione stessa nel senso soprattutto di sostituire i funzionari di nomina dell'autorità governativa, con tre funzionari di nomina del Presidente della Regione, e prevedendo la designazione di sei membri non funzionari, eletti direttamente dal Consiglio regionale; ciò non solo per una più conseguente interpretazione della norma costituzionale che demanda alla sola Regione il controllo sugli Enti locali ma anche « allo scopo di poter contare su una più specifica conoscenza dei problemi locali » (Pertusio, II Congresso nazionale dell'A.N.C.I.).

Ne consegue che, essendo la Commissione provinciale di controllo (sia per quanto riguarda i funzionari, sia per quanto riguarda i membri esterni) del tutto emanazione della Regione, non avrebbe alcun senso, in sede di controllo degli atti inerenti a funzioni delegate dalla Regione ai Comuni, modificare

la composizione della Commissione stessa nel senso di rendere maggioritaria la presenza dei funzionari nei confronti dei membri elettivi.

È introdotto inoltre un concetto, che riteniamo inoppugnabile in quanto favorisce ulteriormente, in sede di controllo, la massima chiarezza e correttezza, e cioè quello della rappresentanza, nella Commissione provinciale di controllo, della minoranza, attraverso un meccanismo (articolo 65) per cui ogni consigliere dispone all'atto della designazione dei membri della Commissione, di soli quattro voti sui sei membri da eleggere, con la facoltà di concentrare quattro voti anche su un solo nome.

Le funzioni dell'organo di controllo trovano la loro definizione negli articoli 77 e seguenti.

Per quanto riguarda i controlli di legittimità l'innovazione più importante introdotta nell'attuale proposta consiste nella sostituzione della più generica espressione « deliberazioni illegittime » con la più ristretta formulazione « vizi di violazione di legge e di incompetenza » (articoli 78 e 79).

La norma così precisata tende ad evitare che la tutela di legittimità possa praticamente sconfinare nel merito. A garanzia, contro ogni eventuale eccesso di potere, in caso di effettivo conflitto di interessi « possono essere invocati i rimedi giurisdizionali » (Pertusio, II Congresso nazionale dell'A.N.C.I.).

Per quanto riguarda il controllo di merito (articolo 80) esso è stato ristretto alle deliberazioni fondamentali dell'amministrazione in accoglimento di una delle principali istanze dell'organizzazione rappresentativa dei comuni, e cioè ai seguenti atti:

- bilancio preventivo e storno di fondi da una categoria all'altra del bilancio stesso;
- atti vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;
- contrattazione di prestiti;
- regolamenti comunali.

Il controllo ispettivo (articolo 85) resta limitato ai soli servizi delegati, mentre resta del tutto soppresso per i servizi di istituto tenendo conto che in tale settore esso non sussisteva neanche prima del fascismo.

Il controllo sostitutivo è mantenuto negli stretti limiti della sua natura, dovendo il potere dell'inviato trovare i suoi confini nel compimento dell'atto obbligatorio che il comune ha omesso o non è stato in grado di deliberare, senza alcun equivoco riferimento alla « durata in carica » o « sostituzione di cariche ».

Il Capo VII del Titolo I detta norme sulla responsabilità degli amministratori e dei dipendenti del Comune. Ad evitare anche in questo campo interferenze ed abusi a danno delle autonomie si è precisato, in ordine ai giudizi di responsabilità, che l'accertamento del danno deve precedere il giudizio di responsabilità (articolo 119, comma secondo); si sono altresì precisati i termini del giudizio (articolo 126, ultimo capoverso). E a garanzia ulteriore nei confronti di ogni possibile abuso, si è stabilita anche un'azione di responsabilità a carico per i membri della Commissione provinciale di controllo qualora questi arrecassero danno all'Ente locale con provvedimenti illegittimamente adottati; tale azione può essere promossa dal Consiglio comunale di fronte all'organo regionale di giustizia contabile (articolo 128).

I controlli atipici sono ridotti a quelli espressamente previsti nell'attuale progetto, ragione per cui dall'articolo 231 tutti i poteri di vigilanza e controllo da qualsiasi autorità e sotto qualsiasi forma esercitati attualmente, compresi i visti, le autorizzazioni e i consensi preventivi, sono soppressi.

Ciò, ad evitare imprecisazioni nei confini dei poteri di controllo e a vantaggio della « chiarezza per gli amministratori ed amministrati » (Giannini, II Congresso nazionale dell'A.N.C.I.).

In particolare — sempre in sede di disposizioni finali e transitorie (articolo 232) — viene introdotto il principio secondo cui il controllo sulle aziende municipalizzate sarà esercitato indirettamente attraverso gli atti dei comuni; non è di fatto concepibile che l'azienda che è organo comunale sia controllata distintamente dall'Ente comune, da parte degli organi tutori, e possa così eventualmente far valere una volontà in contrasto con quella dell'ente di cui fa parte.

Prima di concludere questa illustrazione dei criteri e dei principi ai quali ci siamo attenuti nell'affrontare e risolvere il problema dei controlli, riteniamo opportuno precisare che in ordine all'istituto prefettizio la posizione assunta si ispira al seguente concetto, espresso dal senatore Bonacina nel Consiglio dell'A.N.C.I. del marzo 1963: « Se lo Stato democratico deve fondarsi sul libero consenso dei cittadini e non sulla piramide delle gerarchie manovrate dal centro; se la politica economica e sociale deve restituire ai cittadini nella forma di leggi e atti politici ciò che i cittadini hanno richiesto democraticamente ed elaborato sotto forma di rivendicazioni; se questo processo di salita e di-

scesa dei momenti politici della vita di un Paese ammette la sola intermediazione di organizzazioni e istituzioni democratiche quali quelle dei lavoratori, degli enti locali, delle cooperative e degli operatori imprenditoriali: se tutto ciò è vero l'intermediazione di un organo quale il Prefetto è di troppo. Di questo fatale sbocco del processo in atto, noi dobbiamo avere chiara coscienza ed operare perché esso avvenga al più presto ».

Potenziamento e rinnovamento democratico della Provincia.

Per quanto riguarda la Provincia (Titolo II), essa riceve nell'ordinamento proposto una vitalità ed una funzionalità, di cui purtroppo è sempre stata priva al punto da indurre taluni in passato a consigliarne erroneamente l'abolizione. Vedansi gli articoli 138, 139 e 140, dove, accanto alle funzioni particolari proprie della Provincia, comprensive di compiti di istituto tradizionali e nuovi, sono previste funzioni di carattere generale, tra cui assumono grande rilievo la funzione di coordinamento dell'attività degli altri enti locali e quella del concorso nella programmazione e nella determinazione ed attuazione dei piani comprensoriali e regionali.

Desideriamo precisare qui che concordiamo con il professor Grosso nel ritenere che la delega di funzioni amministrative della Regione può costituire una parte delle funzioni della Provincia, ossia un supplemento integrativo, poiché la Provincia è anzitutto qualificata dalla sua autonomia e dalle funzioni sue proprie

Il Capo II dedicato alla natura giuridica e alle funzioni delle Provincie è di per sé sufficientemente descrittivo perché si debba riprendere ancora quanto è stato già detto trattando del Comune.

È appena il caso di dire che quanto previsto per i Comuni in ordine alla organizzazione, funzionamento ed ai controlli, vale, *mutatis mutandis*, anche per la Provincia, essendo identici i principi ispiratori delle rispettive discipline.

La possibilità di rendere concisa quindi la parte dedicata in questa relazione alle Provincie è dovuta unicamente all'ordine che abbiamo dato alla materia nel disporre la presente proposta di legge, giacché si è preso per base lo schema elaborato a suo tempo (1952) dall'apposita commissione ministeriale. Resta impregiudicata per noi la questione della « euritmia » che potrà esaminarsi te-

nendo presente le considerazioni del professor Grosso, Presidente dell'Unione nazionale delle provincie.

Dei Comprensori e delle forme associative degli enti locali.

Il Titolo III tratta dei comprensori e delle forme associative degli enti locali.

L'introduzione dei comprensori nel progetto di legge non è rivolta a fare dei comprensori stessi enti, nuovi corpi amministrativi. Considerando i Comprensori con i relativi piani comprensoriali quali articolazioni zonali della programmazione regionale, si è ritenuto dare, in questa sede, rilievo giuridico al ruolo che in tale campo debbono avere i Comuni e le Province, fissando i momenti salienti di incontro e collaborazione, in forme democratiche, per l'elaborazione del piano comprensoriale ed il controllo della sua esecuzione.

All'uopo si è stabilito (articolo 175) che la Regione, previo parere dei Consigli comunali e provinciali, determini la suddivisione del territorio in comprensori in base ad una valutazione complementare di condizioni geografiche ed economico-sociali e di altri elementi utili alla individuazione delle principali interrelazioni fra i comuni. Indi si procede alla costituzione dell'apposita assemblea comprensoriale avente il compito di elaborare un progetto di piano di sviluppo comprensoriale da sottoporre all'approvazione della Regione, e di controllarne l'osservanza da parte degli Enti pubblici, nonché da parte dei privati per quelle prescrizioni e quei vincoli che leggi urbanistiche o altre leggi, in armonia con la Costituzione possono prevedere.

È assicurata in seno all'Assemblea comprensoriale la rappresentanza delle minoranze dei consessi dei vari enti interessati, nonché è prevista una Commissione consultiva di esperti e una Conferenza economica rappresentativa dei vari strati della popolazione e delle forze politiche, sindacali e culturali del comprensorio: in tale modo si soddisfano concretamente le esigenze di una vera consultazione democratica.

L'istituzione dei comprensori, mentre è indispensabile per una adeguata programmazione economica, non comporta che modesti oneri finanziari, poiché, ai sensi dell'articolo 178, ultimo comma, gli organi comprensoriali si avvarranno del personale, degli uffici e delle sedi degli enti rientranti nel comprensorio. Il comprensorio, come si è detto, non è un nuovo ente: esso è strumento di

programmazione e di controllo e non di esecuzione del piano comprensoriale, la quale spetta alle varie amministrazioni pubbliche a seconda delle rispettive competenze.

Nel Capo II del titolo III è stata prevista la possibilità di costituire, volontariamente, fra più Comuni contigui, una particolare forma associativa: l'Unione di Comuni.

Dalla lettura dei vari articoli (181 a 185) si può facilmente ricavare come si tratti di cosa del tutto diversa dai comprensori che costituiscono essenzialmente un fatto della programmazione economico-sociale; e, d'altro canto, del tutto diversa dai normali consorzi che hanno il limite particolaristico in determinati servizi e che possono riunire gli enti più vari (Comuni, Province e altri enti pubblici), determinando svariati intrecci tra gli enti medesimi. L'Unione vuole essere una particolare forma associativa tra più Comuni contigui, di carattere consorziale, naturalmente, ma a fini generali e a tempo indeterminato. A tale scopo, i Comuni si associano demandando all'Unione tutte quelle funzioni che si ritiene utile di svolgere unitariamente per agevolare lo sviluppo economico, sociale e civile della zona. Con ciò, più che un semplice coordinamento, si viene a stabilire una unità organica tra Comuni, su una gamma di funzioni sempre più vasta via via che matura l'esigenza di soluzioni unitarie.

Con l'Unione dei Comuni ci troviamo, in sostanza, di fronte a una particolare forma associativa volontaria, rivolta a offrire la via per il superamento della « polverizzazione comunale » che oggi riduce la stragrande maggioranza dei piccoli e piccolissimi comuni italiani nella pratica impossibilità di affrontare da soli qualsiasi problema serio. L'Unione, sempre più estesa e per numero di Comuni e per vastità di funzioni, potrà agevolare la maturazione delle condizioni per una nuova « riorganizzazione del territorio », con la consapevolezza ed il consenso delle popolazioni, senza, per altro, annullare il decentramento dei servizi e degli organi (in una prospettiva di unificazione, consensualmente maturata, i vari uffici potranno trasformarsi in delegazioni o « centri civici » sotto la direzione dei Consigli circoscrizionali).

Ovviamente l'estendersi delle Unioni potrà agevolare la stessa opera di programmazione,

locale e comprensoriale; come pure potrà apportare certe semplificazioni, potendo l'Unione assorbire una serie di consorzi oggi esistenti tra i Comuni per determinati servizi.

Quanto alle disposizioni relative ai consorzi ordinari (ultimo Capo del tipo III) e a quelle di cui al titolo IV (disposizioni comuni alle amministrazioni comunali, provinciali e consorziali), può rinviarsi alla lettura del testo della proposta di legge, non occorrendo per esse un commento particolare.

Onorevoli colleghi ! come già detto, la presente proposta di legge è stata formulata con criteri che tengono pienamente conto degli studi e delle elaborazioni compiuti in questi anni e che riprendono le istanze delle associazioni unitarie nazionali dei Comuni e delle Province. Con essa proponiamo all'attenzione del Parlamento l'urgente e indilazionabile questione della riforma della legislazione e quindi dell'ordinamento comunale e provinciale.

Nonostante l'impegno e i criteri con i quali abbiamo proceduto e all'esame, all'approfondimento, alla ricerca delle soluzioni del grosso problema e alla redazione del presente testo, data l'importanza e la rilevanza della materia, ci dichiariamo fin da questo momento disposti al confronto con proposte e formulazioni che vengono da altri presentati.

La rapida illustrazione, con la quale accompagnamo la presente proposta di legge, si limita volutamente a richiamare i principi generali che ci hanno guidati e a sottolineare le innovazioni proposte. Abbiamo ritenuto opportuno rinviare alla discussione un più adeguato sviluppo delle argomentazioni a sostegno delle innovazioni che vengono introdotte nell'ordinamento comunale e provinciale.

Noi confidiamo che si addivenga ad un sollecito esame della proposta sia al fine di rendere possibile gli indilazionabili adempimenti costituzionali, interessanti questo momento decisivo dell'ordinamento statale, sia al fine di rispondere alle pressanti esigenze propositeci dalla realtà nuova della vita politica, economica e sociale.

INDICE SOMMARIO DEGLI ARTICOLI DELLA PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I. — IL COMUNE (articoli 1-134).

- Capo I.* — Del territorio (articoli 1-2).
- Capo II.* — Natura giuridica e funzioni del Comune (articoli 3-10).
- Capo III.* — L'Amministrazione comunale (articoli 11-51).
- Sez. I. — Il Consiglio comunale (articoli 13-26).
- Sez. II. — La Giunta municipale (articoli 27-35).
- Sez. III. — Il Sindaco (articoli 36-51).
- Capo IV.* — Del controllo e dell'intervento popolare (articoli 52-64).
- Sez. I. — Consigli rionali o frazionali, Consulte (articoli 52-56).
- Sez. II. — Iniziativa popolare, referendum, azione popolare (articoli 57-60).
- Sez. III. — Pubblicità e ostensibilità degli atti comunali (articoli 61-64).
- Capo V.* — Del controllo regionale (articoli 65-87).
- Sez. I. — L'organo regionale (articoli 65-76).
- Sez. II. — I controlli sugli atti dei Comuni (articoli 77-87).
- Capo VI.* — Finanza e contabilità comunali (articoli 88-118).
- Capo VII.* — Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti (articoli 119-128).
- Capo VIII.* — I dipendenti comunali (articolo 129).
- Capo IX.* — Le contravvenzioni ai regolamenti comunali (articoli 130-134).

TITOLO II. — LA PROVINCIA (articoli 135-174).

- Capo I.* — Del territorio (articoli 135-136).
- Capo II.* — Natura giuridica e funzioni (articoli 137-144).
- Capo III.* — L'Amministrazione provinciale (articoli 145-171).
- Sez. I. — Il Consiglio provinciale (articoli 147-159).
- Sez. II. — La Deputazione provinciale (articoli 160-166).
- Sez. III. — Il Presidente della Deputazione (articoli 167-171).
- Capo IV.* — Estensione alla Provincia delle norme relative ai Comuni (articoli 172-174).

TITOLO III. — DEI COMPENSORI E DELLE FORME ASSOCIATIVE DEGLI ENTI LOCALI (articoli 175-199).

- Capo I.* — Dei Compensori (articoli 175-180).
- Capo II.* — L'Unione dei Comuni (articoli 181-185).
- Capo III.* — I consorzi fra Comuni e Province (articoli 186-199).

TITOLO IV. — DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COMUNALI, CONSORZIALI (articoli 200-230).

- Capo I.* — Rappresentanza (articoli 200-213).
- Capo II.* — Adunanze e deliberazioni (articoli 214-227).
- Capo III.* — Delle amministrazioni straordinarie (articoli 228-230).

TITOLO V. — DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE (articoli 231-237).

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

IL COMUNE

CAPO I.

DEL TERRITORIO

ART. 1.

(Circoscrizioni comunali)

La Regione, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, emana norme legislative in materia di circoscrizioni comunali, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato.

Con particolari provvedimenti legislativi, a norma dell'articolo 133, comma secondo, della Costituzione, la Regione dispone, sentite le popolazioni interessate, l'istituzione nel proprio territorio di nuovi Comuni e la modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni.

ART. 2.

(Contestazioni di confini)

Sulle contestazioni di confini fra Comuni si provvede:

a) con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, se la contestazione verte tra Comuni di una stessa Regione;

b) con decreto del Presidente della Repubblica, se la contestazione verte tra Comuni di Regioni diverse.

È ammesso ricorso, anche per il merito, all'organo regionale di giustizia amministrativa contro i decreti di cui alla lettera *a)*, al Consiglio di Stato contro i decreti di cui alla lettera *b)*.

CAPO II.

NATURA GIURIDICA E FUNZIONI DEL COMUNE

ART. 3.

(Natura giuridica del Comune)

Il Comune è ente autonomo con funzioni proprie.

Esso è altresì circoscrizione di decentramento regionale e statale.

ART. 4.

(Funzioni generali del Comune)

Compito generale del Comune è quello di promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile della collettività amministrata.

A tal fine, esso sovrintende a tutti gli interessi che, direttamente o indirettamente, riguardano la comunità; svolge le attività che vi si connettono; prende le opportune iniziative per il coordinamento delle funzioni esercitate localmente dagli altri enti.

Promuove il concorso democratico della civica comunità alla vita del Paese. In particolare, è organo di base della programmazione; concorre alla determinazione ad attuazione dei piani regionali e nazionali ed, in specie, dei piani comprensoriali; adotta ed esegue i suoi programmi annuali e pluriennali di sviluppo.

Rappresenta ed esprime ogni altro interesse della popolazione nei confronti degli organi pubblici provinciali, regionali e nazionali. Può formulare voti in ordine a provvedimenti legislativi e a comuni necessità; può, altresì, esercitare l'iniziativa delle leggi regionali ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

ART. 5.

(Funzioni particolari proprie del Comune)

Funzioni particolari proprie il Comune svolge segnatamente in ordine:

alla pianificazione urbanistica del territorio comunale ed all'edilizia popolare;

alla viabilità ed alle opere pubbliche locali;

ai servizi pubblici e ai servizi sociali, istituendo e gestendo imprese economiche, anche di natura industriale e commerciale;

ai mercati, a enti e istituzioni per l'approvvigionamento della popolazione, a tutela dei consumatori, mediante anche il sostegno della cooperazione e la promozione di forme associative con gli esercenti;

ad attività per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'artigianato, favorendo la cooperazione e promuovendo forme associative con le rispettive categorie contadine ed artigiane;

all'organizzazione sanitaria ed igienica comunale;

all'edilizia e ai servizi relativi alla scuola dell'obbligo, nonché alla vigilanza scolastica con il concorso dei consigli dei genitori;

alle istituzioni per l'infanzia e la gioventù:

ad attività culturali, ricreative e sportive;

agli enti e alle istituzioni turistiche comunali;

al controllo e all'assistenza sociale, a tutela dei diritti dei cittadini ed, in particolare, dei lavoratori;

e, in generale, a ogni altra attività d'interesse pubblico comunale.

Rientrano fra le funzioni proprie, quelle che leggi della Repubblica attribuiscono al Comune nell'ambito delle materie di competenza istituzionale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, nonché quelle relative ad altre materie quando non siano espressamente demandate ai sensi del successivo articolo-7.

ART. 6.

(Funzioni di decentramento regionale)

Sono normalmente delegate al Comune le funzioni regionali aventi dimensione comunale per cerchia d'interessi, o criteri di funzionalità, o esigenze di controllo democratico.

Le relative attività sono regolate con leggi regionali, le quali possono stabilire le direttive generali per l'esercizio delle funzioni stesse.

Con legge regionale è regolato anche l'esercizio di funzioni da parte della Regione per mezzo degli uffici del Comune.

Con le stesse leggi regionali sono regolati i conseguenti rapporti finanziari, sulla base del principio che non possono essere poste a carico del Comune spese per servizi regionali ove non siano in pari tempo assegnati i mezzi per farvi fronte.

ART. 7.

(Funzioni di decentramento statale)

Ai fini del più ampio decentramento, il Comune, attraverso i suoi organi, svolge anche funzioni inerenti a compiti e servizi dello Stato e di altri Enti pubblici di carattere nazionale.

Tali funzioni sono demandate al Comune, con leggi della Repubblica, in base ai criteri e alle modalità stabiliti nell'articolo precedente.

ART. 8.

(Potestà regolamentare)

Il Comune emana regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali e del relativo personale, sull'uso dei beni co-

munali e, in genere, sull'ordinamento delle istituzioni appartenenti al Comune o da questo dipendenti.

Emana altresì regolamenti sulle materie d'igiene e sanità, edilizia, polizia locale e sulle altre previste dalle leggi.

ART. 9.

(Potestà tributaria)

Il Comune delibera in ordine ai tributi propri e ai relativi regolamenti nell'ambito di norme fissate da leggi speciali.

Concorre altresì all'accertamento degli imponibili dei tributi dello Stato e degli altri enti, e, in specie, dei tributi ai cui proventi esso partecipa.

ART. 10.

(Municipalizzazione dei servizi)

L'impianto e l'esercizio dei servizi pubblici e sociali è assunto direttamente dal Comune mediante la gestione in economia o la costituzione di aziende speciali nell'ambito dei principi fissati da legge particolare.

Il servizio può essere assunto con diritto di privativa quando trattasi di servizio pubblico di specifica competenza del Comune, o che non può esercitarsi senza il prevalente intervento dell'Amministrazione comunale, o per il cui finanziamento si richiedono impieghi di beni demaniali o particolari concessioni del Comune.

Il diritto di privativa potrà altresì esercitarsi quando il servizio si trovi di fatto esercitato in forma di monopolio o semimonopolio da parte di imprese private, ovvero concorrano ragioni particolari di igiene, decoro e sicurezza pubblica o, comunque, la privativa si rilevi necessaria per salvaguardare gli interessi della collettività.

CAPO III.

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 11.

(Organi del Comune)

Ogni Comune ha un Consiglio, una Giunta e un Sindaco.

ART. 12.

(Segretario ed uffici comunali)

Ogni Comune ha un segretario ed un ufficio comunale, con sede nel capoluogo.

L'organizzazione dell'Ufficio comunale, con l'eventuale suddivisione in ripartizioni e

con l'eventuale decentramento in delegazioni di quartiere, rione o frazione, è stabilita con apposito regolamento comunale.

SEZIONE I. — IL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 13.

(Composizione)

Il Consiglio comunale è composto di:

- a) 121 membri nei Comuni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;
- b) 101 membri nei Comuni con popolazione superiore a 500 mila abitanti;
- c) 81 membri nei Comuni con popolazione superiore a 250 mila abitanti;
- d) 61 membri nei Comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti;
- e) 51 membri nei Comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- f) 41 membri nei Comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti;
- g) 31 membri nei Comuni con popolazione superiore a 3 mila abitanti;
- h) 21 membri, o di tutti gli eleggibili, qualora il numero di essi risulti inferiore a 21, negli altri Comuni.

ART. 14.

(Prima adunanza del Consiglio)

Entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti il Consiglio comunale tiene la sua prima adunanza. La relativa convocazione è disposta dal sindaco uscente, con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Ove il sindaco non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere anziano nuovo eletto.

La presidenza provvisoria dell'assemblea è assunta dal suddetto consigliere anziano.

ART. 15.

(Adempimenti della prima adunanza)

Nella prima adunanza e, ove occorra, in quelle immediatamente successive il Consiglio elegge il sindaco ed i membri della Giunta.

ART. 16.

(Ufficio di Presidenza del Consiglio)

Nei Comuni con 51 o più consiglieri assegnati, prima ancora della elezione del sindaco e della Giunta, il Consiglio elegge, a

maggioranza assoluta di voti nel primo scrutinio, e relativa nel secondo, il proprio presidente e il vicepresidente, i quali durano in carica un anno. Per tali Comuni, agli effetti di cui agli articoli 14, 17 (comma terzo) e 18, il sindaco si intende sostituito dal presidente del Consiglio comunale.

ART. 17.

(Riunioni del Consiglio)

Le adunanze del Consiglio comunale sono disposte dalla Giunta municipale.

Il Consiglio deve anche riunirsi, entro 10 giorni, per determinazione del sindaco o su domanda di almeno un quarto dei consiglieri in carica nei Comuni in cui le elezioni si effettuano con il sistema proporzionale, e di almeno un quinto negli altri Comuni.

Qualora, in seguito a domanda dell'anzidetto numero di consiglieri, la Giunta e il sindaco non provvedano ai rispettivi adempimenti per la convocazione del Consiglio entro il termine prescritto, la convocazione stessa può essere effettuata dal Consigliere più anziano tra i richiedenti ai sensi dell'articolo seguente e dell'articolo 217.

ART. 18.

(Convocazione del Consiglio)

Le convocazioni del Consiglio comunale sono effettuate dal sindaco mediante avviso, contenente l'elenco degli affari da trattare, da consegnarsi, almeno 5 giorni interi prima di quello stabilito per l'adunanza, alla dimora dei consiglieri o al domicilio eletto nel Comune. Nei casi di urgenza la consegna può aver luogo anche 24 ore prima.

Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno sono comunicati ai consiglieri con avviso da consegnarsi nei modi e termini stabiliti dal precedente comma.

La consegna degli avvisi deve sempre risultare da dichiarazione del messo comunale.

ART. 19.

*(Numero legale
per la validità delle adunanze)*

Il Consiglio comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune; però nelle sedute di seconda convocazione le deliberazioni sono valide anche se adottate con l'intervento di un numero non inferiore al quarto dei consiglieri in carica nei comuni in cui le elezioni

si effettuano con il sistema proporzionale, e non inferiore al quinto negli altri Comuni.

Il Consiglio non può deliberare in seduta di seconda convocazione su proposte non comprese nell'ordine del giorno della prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso a tutti i consiglieri nei modi e termini stabiliti dall'articolo 18 e non intervenga alla seduta la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 20.

*(Pubblicazione dell'ordine del giorno
all'adunanza del Consiglio)*

L'elenco degli oggetti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio comunale deve, a cura del segretario, essere pubblicato nell'Albo pretorio entro i termini stabiliti dall'articolo 18.

Deve provvedersi, inoltre, specie per le riunioni particolarmente importanti, a far avvertire la cittadinanza con l'affissione di manifesti nelle località più frequentate.

ART. 21.

(Attribuzioni del Consiglio)

Il Consiglio comunale delibera in ordine alla generalità delle funzioni spettanti al Comune.

Restano salvi gli affari espressamente attribuiti alla competenza della Giunta e del sindaco, e il controllo sull'esercizio dei medesimi da parte del Consiglio.

ART. 22.

*(Istituzioni a pro della generalità
degli abitanti)*

Spetta agli organi comunali di vigilare sulle istituzioni a pro della generalità degli abitanti del Comune e delle frazioni e di coordinarne l'attività. Ove le istituzioni suddette non abbiano una propria amministrazione, questa spetta al Consiglio comunale.

Avverso le deliberazioni adottate dal Consiglio comunale nell'esercizio delle attribuzioni di cui al comma precedente, è ammesso ricorso, anche per il merito, all'organo regionale di giustizia amministrativa.

ART. 23.

(Commissioni consiliari)

Il Consiglio, ai fini di una più spedita trattazione degli affari di propria competenza, può avvalersi dell'opera preparatoria di apposite Commissioni consiliari permanenti.

Può inoltre stabilire la nomina di Commissioni speciali per l'esame di particolari questioni.

Le Commissioni funzionano in base al regolamento del Consiglio comunale.

La costituzione delle Commissioni di cui al primo comma è obbligatoria per i comuni con 51 o più consiglieri assegnati.

ART. 24.

(Comitato consiliare di controllo)

Il Consiglio comunale, prima dell'inizio di ogni esercizio, elegge tra i propri componenti, all'infuori dei membri della Giunta, un Comitato consiliare di controllo, composto di cinque consiglieri per i Comuni capoluoghi e quelli sopra i 30.000 abitanti e di tre per gli altri Comuni.

A detto Comitato spetta di vigilare sulla esecuzione delle deliberazioni consiliari e di riferire al Consiglio sulla gestione del patrimonio, sul rispetto del bilancio e sul conto consuntivo.

Il controllo da parte del Comitato e la relazione del Consiglio sulle risultanze emerse sono effettuati, in via ordinaria, ogni tre mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo richieda la maggioranza dei membri del Comitato.

Ai componenti del Comitato è attribuito il diritto di prendere visione di tutti i documenti contabili relativi agli atti compiuti dagli amministratori e dagli impiegati.

Per l'elezione del Comitato ciascun consigliere scrive sulla propria scheda un nome, e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. È comunque obbligatoria la rappresentanza della minoranza.

ART. 25.

(Scioglimento del Consiglio)

Il Consiglio comunale è sciolto quando persista in gravi violazioni di legge debitamente accertate e contestate dal competente organo di controllo.

Lo scioglimento del Consiglio è proposto dalla Commissione provinciale di controllo, che ne dà immediatamente comunicazione al comune, ed è disposto, non prima di venti giorni dalla proposta, con decreto motivato del Presidente della Regione.

Tale decreto deve contenere, a pena di nullità, la data di ricostituzione elettiva del Consiglio da effettuarsi entro il termine improrogabile di tre mesi. Esso è sostitutivo, a

tutti gli effetti, dell'atto previsto dalla legge elettorale per la convocazione dei comizi elettorali.

Il decreto medesimo deve essere comunicato, entro un mese dalla sua emanazione, al Consiglio regionale, nonché al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati.

ART. 26.

(Commissione straordinaria)

Col decreto che dispone lo scioglimento del Consiglio comunale è nominata una Commissione di cinque cittadini nei Comuni capoluoghi e in quelli sopra i 30.000 abitanti e tre negli altri Comuni, di cui uno è presidente, scelti fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune, che non abbiano fatto parte della disciolta rappresentanza e non si trovino in alcune delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge per la nomina a consigliere.

La Commissione esercita le ordinarie attribuzioni di competenza della Giunta municipale e compie gli atti di competenza del Consiglio che siano improrogabili; questi ultimi sono soggetti a ratifica da parte del nuovo Consiglio. Le funzioni della legge demandate al sindaco sono esercitate dal presidente della Commissione.

Le sedute della Commissione straordinaria sono pubbliche quando questa tratti affari di competenza del Consiglio comunale.

SEZIONE II. — LA GIUNTA MUNICIPALE.

ART. 27.

(Composizione)

La Giunta municipale si compone del sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori non superiore a:

- a) 20 assessori nei Comuni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;
- b) 18 assessori nei Comuni con popolazione superiore a 500 mila abitanti;
- c) 16 assessori nei Comuni con popolazione superiore a 250 mila abitanti;
- d) 14 assessori nei Comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti;
- e) 10 assessori nei Comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti, o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- f) 8 assessori nei Comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti:

g) 6 assessori nei Comuni con popolazione superiore a 3 mila abitanti;

h) 4 assessori negli altri Comuni.

Il numero degli assessori viene fissato dal Consiglio comunale successivamente alla elezione del sindaco.

ART. 28.

(Elezioni)

Gli assessori sono eletti dal Consiglio comunale fra i propri membri, col voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto è disposto dal seguente comma.

Se in una prima votazione nessuno o solo alcuni candidati hanno riportato il voto della maggioranza assoluta dei presenti, il Consiglio procede a votazione di ballottaggio nella quale sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. Sono ammessi al ballottaggio, in numero doppio dei posti residui da ricoprire, i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, nella precedente votazione: a parità di voti, sono ammessi i più anziani di età.

ART. 29.

(Surrogazione degli assessori)

Qualora nel corso del quadriennio, si renda necessario provvedere a nuova elezione della Giunta municipale o di alcuno degli assessori, il Consiglio vi provvede nella prima seduta da convocarsi entro 15 giorni dalla vacanza, con le modalità di cui all'articolo precedente.

ART. 30.

(Intervento degli assessori alle adunanze)

La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono ai termini dell'articolo 27.

ART. 31.

(Funzioni della Giunta)

La Giunta municipale:

1) fissa la data delle adunanze del Consiglio e predispose l'ordine del giorno di esse;

2) nomina i salariati del Comune e adotta nei loro riguardi ogni altro provvedimento previsto dalla legge salvo le disposizioni dell'articolo 40, n. 11, e quelle contemplate da leggi speciali;

3) delibera lo storno di fondi da un articolo all'altro di una stessa categoria del bilancio, l'erogazione delle somme stanziato nel

fondo di riserva, di quelle per le spese impreviste e di quelle a calcolo per le spese variabili e per servizi in economia, nonché l'erogazione dei fondi per l'assistenza sanitaria e generica nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

4) conclude le locazioni, le conduzioni ed i contratti obbligatori per la legge o deliberati in massima dal Consiglio;

5) forma i ruoli dei tributi e delle entrate patrimoniali del Comune;

6) predispone il bilancio preventivo;

7) compie gli studi preparatori degli affari da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio;

8) delibera in ordine alle azioni possessorie ed a tutte le altre, da sostenere in giudizio, che non eccedano la competenza del pretore;

9) provvede agli altri affari che la legge espressamente demandi alla sua competenza.

ART. 32.

(Altre attribuzioni della Giunta)

Alla Giunta municipale dei Comuni compresi nelle categorie *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 13 spetta inoltre di deliberare intorno agli affari relativi al patrimonio del Comune ed ai progetti di lavori, quando si tratti:

1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 12.000.000 per i Comuni della categoria *a)*, le lire 9 milioni per i Comuni della categoria *b)* e le lire 7.500.000 per i Comuni della categoria *c)*;

2) di spesa che non superi annualmente le lire 2.500.000 per i Comuni della categoria *a)*, lire 2.000.000 per quelli della categoria *b)* e le lire 1.500.000 per quelli della categoria *c)* ed il Comune non resti obbligato per oltre cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale, si oltrepassi il limite anzidetto;

3) di locazione di immobili se il canone complessivo non superi lire 6.500.000 per i comuni della categoria *a)*, e lire 5.000.000 per quelli della categoria *b)* e le lire 4.000.000 per quelli della categoria *c)* e la durata del contratto non ecceda i cinque anni.

Alla Giunta municipale dei comuni compresi nella categoria *d)* dell'articolo 13 spetta di deliberare anche intorno agli oggetti di cui al precedente comma quando si tratti:

1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 5.500.000:

2) di spesa, che non superi annualmente le lire 1.000.000 ed il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale, si oltrepassi il limite suddetto;

3) di locazioni di immobili, se il canone complessivo non superi le lire 3.000.000 e la durata del contratto non ecceda i cinque anni.

I limiti di valore di cui al precedente comma sono, per le altre categorie di Comuni ridotti a metà, a un terzo, a un sesto, a un decimo rispettivamente per i Comuni di cui alle lettere e), f), g) e h) dell'articolo 13.

Le deliberazioni della Giunta previste dal presente articolo sono comunicate al Consiglio nella sua prima successiva adunanza e, su richiesta di almeno un quarto o un quinto dei consiglieri in carica, a seconda del sistema elettorale comunale proporzionale o maggioritario, sono discusse dal Consiglio stesso.

ART. 33.

(Deliberazioni di urgenza)

La Giunta può, sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni nelle materie di competenza del Consiglio qualora l'urgenza dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consiliare, sia tale da non permettere la convocazione del Consiglio. È in ogni caso esclusa la possibilità per la Giunta di adottare delibere d'urgenza in materia di piani di sviluppo, bilancio preventivo e consuntivo, regolamenti, tributi e assunzione di prestiti.

Le deliberazioni suddette devono, a pena di nullità, essere ratificate dal Consiglio comunale nella sua prima, successiva adunanza.

Al Consiglio spetta di valutare anche i motivi dell'urgenza.

Rimangono salvi gli effetti dell'atto amministrativo sino al momento della deliberazione del Consiglio che nega la ratifica.

ART. 34.

(Mozione di sfiducia)

La Giunta è responsabile di fronte al Consiglio, del quale deve godere la fiducia.

Se la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica approva, in seduta pubblica e con votazione segreta, una mozione motivata di sfiducia verso la Giunta, questa cessa dall'ufficio.

La convocazione del Consiglio per discutere e deliberare la mozione di sfiducia ha

luogo solo se ne sia stata fatta richiesta sottoscritta da almeno un quarto o un quinto dei consiglieri in carica, a seconda del sistema elettorale comunale proporzionale o maggioritario, e non prima di 8 e non dopo di 15 giorni dal deposito di essa alla Segreteria del Comune.

ART. 35.

(Revoca degli assessori)

Uno o più assessori possono essere revocati dall'ufficio per deliberazione motivata del Consiglio comunale.

La deliberazione è valida se adottata col voto della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e in seduta segreta.

Per la convocazione del Consiglio si applica il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

SEZIONE III. — IL SINDACO.

ART. 36.

(Posizione giuridica)

Il sindaco è capo dell'Amministrazione comunale ed è ufficiale di Governo.

ART. 37.

(Elezione)

Il sindaco è eletto dal Consiglio tra i propri componenti con intervento alla seduta di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al comune e col voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto disposto dai seguenti commi.

Se dopo due votazioni nessun candidato abbia ottenuto il voto della maggioranza assoluta dei presenti, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto maggior numero di voti; a parità di voti entra in ballottaggio il più anziano di età. È proclamato sindaco il candidato che ha conseguito il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Qualora i presenti all'adunanza non raggiungano il numero prescritto al primo comma o nessun candidato, anche dopo la votazione di ballottaggio, abbia ottenuto il voto della suddetta maggioranza assoluta, l'elezione è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione anche con un minor numero di intervenuti, purché esso non sia inferiore

alla maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Ove, dopo due votazioni, nessuno abbia ottenuto il voto della maggioranza assoluta dei presenti, si procede nella stessa seduta ad una nuova votazione di ballottaggio ai sensi del precedente comma; è proclamato eletto il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

ART. 38.

(Surrogazione del sindaco)

In caso di vacanza dell'ufficio di sindaco, il Consiglio comunale sarà convocato entro 15 giorni per la nomina del nuovo titolare.

L'elezione è valida anche con l'intervento di due terzi dei consiglieri in carica.

ART. 39.

(Ineleggibilità)

Non sono eleggibili alla carica di sindaco gli ascendenti o discendenti i parenti o affini al secondo grado ed il coniuge del segretario, dell'esattore, collettore o tesoriere del comune, degli assuntori di appalti, somministrazioni o servizi nell'interesse del comune o di chi abbia per essi prestato fidejussione.

ART. 40.

*(Attribuzioni e compiti
quale capo dell'Amministrazione comunale)*

Il sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale:

- 1) sovrintende agli uffici ed alle istituzioni comunali e firma gli atti del comune;
- 2) spedisce gli avvisi di convocazione del Consiglio e lo presiede;
- 3) convoca e presiede la Giunta municipale;
- 4) distribuisce fra gli assessori gli affari sui quali la Giunta è chiamata a deliberare;
- 5) vigila sulla regolare trattazione degli affari affidati a ciascun assessore e firma i provvedimenti relativi, anche a mezzo di altro assessore all'uopo delegato;
- 6) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio ed a quelle della Giunta;
- 7) assiste agli incanti e stipula i contratti;
- 8) provvede all'osservanza dei regolamenti comunali;
- 9) rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati e altri atti simili attribuiti alla Amministrazione comu-

nale e non riservati alla competenza della Giunta;

10) rappresenta il comune in giudizio e promuove gli atti conservativi dei diritti del comune;

11) può sospendere gli impiegati ed i salariati del comune, riferendone al Consiglio od alla Giunta, secondo le rispettive competenze, nella prima adunanza successiva al provvedimento di sospensione.

Inoltre, quale capo dell'Amministrazione comunale, il sindaco esercita tutte le funzioni e adotta tutti i provvedimenti che gli siano attribuiti dalla legge e che non rientrino tra le attribuzioni e i compiti di cui all'articolo seguente.

ART. 41.

(Attribuzioni e compiti quale ufficiale di Governo)

Quale ufficiale di Governo, il sindaco:

1) adempie alle funzioni relative allo stato civile ed alla regolare tenuta dei corrispondenti registri

2) provvede agli atti che nell'interesse della sicurezza e dell'igiene pubblica gli sono commessi dalle leggi e dai regolamenti;

3) vigila su tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico e dirige il servizio d'ordine nelle riunioni pubbliche;

4) provvede alla regolare tenuta del registro di popolazione;

5) compie, in genere, gli atti che gli sono commessi dalle leggi nella espressa qualifica di ufficiale di Governo.

I consiglieri comunali che surrogano il sindaco sono anch'essi considerati ufficiali di Governo.

ART. 42.

(Provvedimenti contingibili)

Oltre ai provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, il sindaco può adottare provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità di sicurezza ed ordine pubblico.

Salvo casi di impossibilità dovuta alla urgenza tali provvedimenti debbono essere notificati agli interessati con ingiunzione di eseguire gli ordini relativi entro un termine stabilito. Decorso il termine suddetto, gli ordini sono eseguiti d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

La nota delle spese è resa esecutoria dalla Commissione provinciale di controllo. alla

quale chi abbia intèresse può, entro venti giorni dalla notificazione della nota, presentare osservazioni.

Decorso un mese dal provvedimento di esecutorietà, la nota è dal sindaco rimessa all'esattore per la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette. I provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248. Allegato E, e quelli adottati in virtù del presente articolo sono definitivi. Contro di essi è ammesso ricorso all'organo regionale di giustizia amministrativa per motivi di legittimità.

ART. 43.

(Delegati nelle borgate o frazioni)

Nelle borgate o frazioni che siano lontane dal capoluogo e presentino difficoltà di comunicazione con esso, il sindaco può delegare sue funzioni ad un assessore, ad un consigliere, o ad un cittadino iscritto nelle liste elettorali del comune che non sia in condizioni di ineleggibilità per l'elezione a consigliere.

La scelta deve essere fatta tra persone residenti nelle suddette borgate o frazioni.

ART. 44.

(Delegati nei quartieri)

Nei comuni aventi 51 o più consiglieri assegnati, il Consiglio comunale può deliberare la ripartizione in quartieri. In tale caso il sindaco ha facoltà di delegare sue funzioni a norma dell'articolo precedente e di associarsi degli aggiunti presi fra gli eleggibili.

ART. 45.

(Assessore delegato)

Il sindaco delega un assessore a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Qualora sia assente od impedito anche l'assessore delegato, fa le veci del sindaco l'assessore anziano e, in mancanza degli assessori, il consigliere anziano.

Il sindaco può delegare a singoli assessori determinate sue attribuzioni.

La delega deve essere, in ogni caso, fatta per iscritto.

ART. 46.

(Mozione di sfiducia verso il sindaco)

Per la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34.

ART. 47.

(Revoca del sindaco)

Il sindaco può essere revocato dall'ufficio per deliberazione motivata dal Consiglio comunale, su proposta di almeno un quarto dei consiglieri in carica nei comuni in cui le elezioni si effettuano con il sistema proporzionale e di almeno un quinto negli altri comuni.

La deliberazione è valida se adottata col voto della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

La revoca del sindaco è deliberata in seduta segreta.

ART. 48.

(Sospensione)

Il sindaco rimane sospeso di diritto, dalle sue funzioni, dalla data di notificazione del decreto di citazione a giudizio, sino all'esito definitivo di questo, qualora esso sia sottoposto a procedimento penale per qualsiasi reato previsto dall'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni.

Rimane sospeso pure il sindaco contro il quale sia emesso mandato di cattura o di cui sia legittimato l'arresto per qualsiasi reato.

ART. 49.

(Decadenza)

Il sindaco decade dalla carica quando sia condannato per uno dei reati indicati nell'articolo precedente.

ART. 50.

(Rifiuto del sindaco al rilascio di certificati)

In caso di rifiuto da parte del sindaco al rilascio di certificati o di attestati previsti dalla legge, o di errori contenuti in tali documenti, è ammesso ricorso alla Commissione provinciale di controllo.

Ove sia accolto il ricorso, il presidente della Commissione provvede al rilascio del documento o alle dovute rettifiche.

ART. 51.

(Distintivo del sindaco)

Il distintivo del sindaco consiste in una fascia tricolore fregiata dello stemma della Repubblica.

CAPO IV.

DEL CONTROLLO E DELL'INTERVENTO
POPOLARE

SEZIONE I. — CONSIGLI RIONALI O FRAZIONALI,
CONSULTE.

ART. 52.

(Consigli rionali o frazionali)

Ai fini di una più ampia articolazione e funzionalità democratica dell'Amministrazione comunale, Consigli circoscrizionali di quartiere, rione o frazione sono istituiti:

a) nei comuni sopra 300.000 abitanti, in via obbligatoria;

b) negli altri Comuni, su iniziativa degli organi comunali o iniziativa popolare, in relazione a esigenze inerenti alla estensione del territorio, ovvero alla ripartizione degli agglomerati, o ad altre condizioni.

In ogni caso, l'istituzione ed il funzionamento dei consigli circoscrizionali sono regolati mediante appositi statuti, deliberati dal Consiglio comunale in armonia con le disposizioni degli articoli seguenti e le relative norme d'attuazione da emanarsi con legge regionale.

Lo statuto è approvato con decreto del presidente della Regione.

ART. 53.

(Compiti dei Consigli rionali o frazionali)

I Consigli circoscrizionali rappresentano la popolazione del quartiere, del rione o della frazione e ne esprimono le esigenze in rapporto con la situazione generale del Comune.

Mediante gli istituti della consultazione preventiva obbligatoria, del diritto d'iniziativa delle proposte di deliberazione, nonché dell'iniziativa per il *referendum* ai sensi dell'articolo 58, i Consigli circoscrizionali concorrono con gli organi del Comune:

a) alla formazione degli atti fondamentali del Comune ed, in particolare, dei piani di sviluppo e del bilancio comunale;

b) alla determinazione ed attuazione dei principali provvedimenti riguardanti il quartiere, il rione o la frazione.

Essi sovrintendono, inoltre, al funzionamento degli uffici comunali eventualmente decentrati nella circoscrizione, nonché alla gestione di tutte le istituzioni municipali destinate alla circoscrizione stessa. siano esse

sanitarie, assistenziali, scolastiche, culturali, sportive, ricreative o di altro ordine.

Promuovono — mediante assemblee degli elettori, consultazione degli organismi democratici esistenti ed altre forme — la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.

ART. 54.

*(Elezione e durata in carica
dei Consigli rionali o frazionali)*

I Consigli circoscrizionali sono eletti a suffragio diretto, col sistema proporzionale.

I Consigli rimangono in carica per lo stesso periodo di durata del Consiglio comunale, ma, in caso di scioglimento di quest'ultimo, i Consigli circoscrizionali restano in carica sino a nuove elezioni.

ART. 55.

(Presidente del Consiglio rionale o frazionale)

Nel seno del Consiglio circoscrizionale è eletto un presidente.

Il sindaco delega ad esso le sue funzioni ai sensi degli articoli 43 e 44.

ART. 56

(Consulte)

Indipendentemente dalla istituzione dei Consigli circoscrizionali di quartiere, rione o frazione, resta ferma la facoltà del Consiglio di deliberare, con appositi regolamenti che ne determinano la composizione ed il funzionamento, l'istituzione:

- a) di consulte tributarie;
- b) di consulte comunali per determinati ordini di problemi, quali quelli giovanili, femminili, scolastici e culturali, urbanistici, agrari ed economico-sociali in genere;
- c) di ogni altro organismo, a carattere consultivo, utile ad estendere la partecipazione dei cittadini alla vita del Comune.

SEZIONE II. --- INIZIATIVA POPOLARE, REFERENDUM
E AZIONE POPOLARE.

ART. 57.

(Iniziativa popolare)

La cittadinanza può esercitare l'iniziativa per chiamare il Consiglio a deliberare su determinati oggetti mediante proposta di:

- a) 5 mila elettori nei Comuni con più di 1 milione di abitanti;
- b) 3 mila elettori nei Comuni con più di 500 mila abitanti:

c) 2 mila elettori nei Comuni con più di 250 mila abitanti;

d) mille elettori nei Comuni con più di 100 mila abitanti;

e) 500 elettori nei Comuni con più di 30 mila abitanti;

f) 300 elettori nei Comuni con più di 10 mila abitanti;

g) 150 elettori nei Comuni con più di 3.000 abitanti;

h) un numero di elettori non inferiore al 7 per cento della popolazione negli altri Comuni.

Le proposte avanzate per l'iniziativa popolare devono essere sottoposte alla discussione del Consiglio convocato entro il termine di 10 giorni nei modi previsti dall'articolo 17. In mancanza, vi provvede la Commissione provinciale di controllo tramite l'invio di un suo delegato.

ART. 58.

(Referendum per abrogazione di delibera)

È indetto *referendum* popolare, per l'abrogazione totale o parziale di un atto deliberativo consiliare, quando lo richiedono un numero di elettori non inferiore al 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 per cento della popolazione del Comune, rispettivamente per i Comuni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), dell'articolo 13 oppure quando lo richiedono un quarto dei Consigli circoscrizionali di quartiere, rione o frazione, eventualmente istituiti.

Non è ammesso il *referendum* per deliberazioni concernenti il bilancio ed i tributi.

Hanno diritto a partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio comunale.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressa.

Con legge regionale sono determinate le modalità di attuazione del *referendum*.

ART. 59.

(Referendum a scopo consultivo)

Il Consiglio comunale, prima di deliberare sopra un determinato oggetto, può decidere di procedere a *referendum* a scopo consultivo, chiamandovi a partecipare l'intero corpo elettorale o strati particolari della cittadinanza.

Le relative modalità di attuazione saranno di volta in volta stabilite con delibere dello stesso Consiglio.

ART. 60.

(Azione popolare)

Ogni cittadino può far valere le azioni ed i ricorsi alle giurisdizioni amministrative che spettino al comune.

Egli può anche costituirsi, per il comune, parte civile in giudizio penale.

Il giudice adito ordina al comune di intervenire in giudizio.

L'introduzione dell'azione o del ricorso deve essere preceduta da un deposito, il cui ammontare è stabilito dal giudice suddetto, a garanzia delle spese giudiziali che, in caso di soccombenza, sono sempre a carico di chi promuove l'azione o il ricorso.

Per l'azione ed il ricorso del cittadino i termini sono raddoppiati nei confronti di quelli stabiliti per il comune.

SEZIONE III. — PUBBLICITÀ E OSTENSIBILITÀ
DEGLI ATTI COMUNALI.

ART. 61.

(Pubblicazioni all'Albo pretorio)

Ogni Comune ha un Albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni e degli atti che devono essere portati a cognizione del pubblico.

Le deliberazioni dell'Amministrazione comunale sono pubblicate mediante affissione della copia integrale di esse all'Albo pretorio durante il primo giorno festivo o di mercato successivo alla data dell'atto.

I regolamenti comunali, prima dell'entrata in vigore, sono pubblicati all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il segretario comunale è responsabile della pubblicazione.

ART. 62.

(Pubblicazioni informative)

Al fine di estendere l'informazione ed il controllo popolare, il Comune può far luogo a pubblicazioni che in particolare contengano il dispositivo delle deliberazioni e delle ordinanze, le proposte d'iniziativa consiliare, popolare e dei Consigli circoscrizionali, il resoconto sommario delle riunioni consiliari.

La pubblicazione di un bollettino in tal senso è comunque obbligatoria nei Comuni con 51 o più consiglieri assegnati.

ART. 63.

(Ostensibilità degli atti comunali)

La raccolta dei regolamenti comunali e delle relative tariffe è tenuta dall'ufficio municipale a disposizione del pubblico, perché possa prenderne cognizione.

Sono altresì ostensibili a chiunque i verbali consiliari e gli atti della Giunta soggetti a pubblicazione.

ART. 64.

(Copia deliberazioni e regolamenti)

Ogni cittadino può avere copia integrale, in carta semplice, delle deliberazioni e dei regolamenti comunali, previo pagamento dei relativi diritti di segreteria. Dal pagamento di tali diritti sono esenti le copie per i consiglieri comunali.

CAPO V.

DEL CONTROLLO REGIONALE

SEZIONE I. — L'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO.

ART. 65.

(Commissione provinciale di controllo)

Il Consiglio regionale nomina per ogni provincia compresa nella circoscrizione della Regione una Commissione per l'esercizio dei controlli sugli atti dei Comuni.

La Commissione è composta di nove membri di cui:

a) sei esperti nelle discipline amministrative eletti dal Consiglio regionale, per la durata del Consiglio medesimo, fra gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia;

b) tre, designati, al principio di ogni anno, dal Presidente della Regione, tra i funzionari regionali.

Con gli stessi provvedimenti vengono nominati altrettanti membri supplenti, i quali intervengono alle sedute con voto consultivo in ogni caso, e con voto deliberativo in caso di impedimento dei membri della rispettiva categoria.

La Commissione elegge un presidente e un vice presidente tra i membri di cui alla lettera a).

Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tale effetto, per la elezione dei componenti effettivi, ogni consigliere dispone di quattro voti che può assegnare a

quattro candidati diversi ovvero ad un numero inferiore di candidati e concentrarli anche su uno solo. Sono proclamati eletti i sei candidati che hanno raccolto il maggior numero di voti, purché non inferiori ad otto, ed, a parità di voti, è proclamato eletto l'anziano di età. Con votazione segreta e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.

La Commissione, che ha sede nel capoluogo della Provincia, ha un ufficio di segreteria costituito con personale della Regione.

ART. 66.

(Surrogazioni)

Qualora si renda necessario procedere a surrogazione di membri della Commissione provinciale di controllo, il Consiglio regionale vi provvede nella prima seduta successiva al verificarsi della vacanza.

ART. 67.

(Incompatibilità)

Non possono far parte della Commissione provinciale di controllo:

a) i senatori e i deputati al Parlamento;
b) i membri del Consiglio provinciale, dei Consigli comunali e delle rappresentanze degli altri Enti locali i cui atti sono soggetti ai controlli della Commissione stessa;

c) coloro che si trovino in condizioni di incompatibilità per la elezione alle cariche di cui alla precedente lettera b), eccettuati i funzionari designati dal Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 65.

d) i parenti sino al secondo grado, il coniuge e gli affini di primo grado dell'esattore comunale e del ricevitore provinciale durante l'esercizio dell'esattoria o della ricevitoria.

ART. 68.

(Convocazioni)

Le convocazioni della Commissione provinciale di controllo sono effettuate mediante avviso, da notificarsi ai singoli componenti di essa almeno ventiquattro ore prima della adunanza.

ART. 69.

(Decadenza dei membri della Commissione, mancato intervento alle sedute)

I membri della Commissione provinciale di controllo che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

ART. 70.

(Decadenza — Dimissioni)

La decadenza dei membri della Commissione provinciale di controllo, nei casi previsti dalla legge, è pronunciata dalla Commissione medesima, sentito l'interessato.

La Commissione prende altresì atto delle dimissioni dei propri componenti.

ART. 71.

*(Condizioni per la validità
dei provvedimenti)*

La Commissione provinciale di controllo delibera con l'intervento della maggioranza assoluta dei presenti.

Le sue ordinanze sono sottoscritte dal presidente e dal segretario, i provvedimenti definitivi sono sottoscritti dal presidente, dal relatore e dal segretario.

I provvedimenti della Commissione provinciale di controllo debbono essere motivati.

ART. 72.

*(Facoltà di indagini
della Commissione provinciale)*

La Commissione provinciale di controllo, prima di emettere provvedimenti di sua competenza, può chiedere documenti e chiarimenti e disporre ogni altra necessaria indagine.

ART. 73.

(Attribuzioni del presidente)

Spetta al presidente della Commissione provinciale di controllo di:

1) fissare la data delle adunanze, stabilire l'ordine del giorno e diramare gli avvisi di convocazione;

2) distribuire gli affari fra i membri della Commissione;

3) curare la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni e provvedere all'esecuzione delle deliberazioni stesse;

4) vigilare per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti;

5) adottare i provvedimenti indispensabili per il regolare svolgimento dei compiti della Commissione.

ART. 74.

(Notificazione degli atti della Commissione)

Le notificazioni degli atti della Commissione provinciale di controllo sono eseguite dai messi comunali.

Gli interessati hanno diritto di avere copia, a loro spese, dei provvedimenti che li riguardano.

ART. 75.

(Spese per il funzionamento della Commissione)

La spesa per il funzionamento della Commissione provinciale di controllo è a carico della Regione.

Ai membri di cui alla lettera a) dell'articolo 65 è assegnata per ogni giorno di seduta, una indennità nella misura e con le modalità stabilite con legge regionale.

ART. 76.

(Estensione alla Commissione di norme relative agli altri collegi previsti dalla presente legge)

Per quel che non è previsto dal presente titolo, sono estese, in quanto applicabili, alla Commissione provinciale di controllo le disposizioni del titolo IV capo II della presente legge.

SEZIONE II. — I CONTROLLI
SUGLI ATTI DEI COMUNI.

ART. 77.

(Deliberazioni soggette a controllo)

Entro otto giorni dalla data dell'atto, il sindaco trasmette alla Commissione provinciale di controllo copia del verbale di ciascuna deliberazione dell'Amministrazione comunale, eccettuate quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati e divenuti esecutivi a sensi di legge.

ART. 78.

(Controllo preventivo di legittimità)

Le deliberazioni non soggette a controllo di merito divengono esecutive se, nel termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dei verbali, la Commissione provinciale di controllo non notifica al Comune un provvedimento motivato che le respinge per vizi

di violazione di legge o d'incompetenza. Divengono parimenti esecutive se, prima del termine suddetto, la Commissione dà comunicazione di non riscontrarvi i vizi predetti.

ART. 79.

(Controllo successivo di legittimità)

Le deliberazioni dell'Amministrazione comunale non soggette a controllo di merito, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso dalla maggioranza assoluta dei membri in carica del collegio deliberante.

Entro dieci giorni dal ricevimento dei relativi verbali, la Commissione provinciale di controllo deve notificare l'annullamento delle deliberazioni suddette, qualora riscontri in esse vizi di violazione di legge o di incompetenza.

Si intendono decadute le deliberazioni di cui al primo comma che non siano inviate alla Commissione provinciale di controllo entro il termine prescritto dall'articolo 77.

ART. 80.

(Deliberazioni soggette a controllo di merito)

Sono soggette al controllo di merito, ai fini del riesame di cui al secondo comma dell'articolo 130 della Costituzione, le deliberazioni relative ai seguenti oggetti:

- 1) bilancio preventivo e storno di fondi da una categoria all'altra del bilancio stesso;
- 2) atti vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;
- 3) regolamenti comunali;
- 4) contrattazione di prestiti.

ART. 81.

(Controllo di merito)

Le deliberazioni di cui all'articolo precedente divengono esecutive se, entro venti giorni dal ricevimento dei verbali, la Commissione provinciale di controllo non le rinvia per i vizi di cui all'articolo 78 o non invita, con richiesta, motivata, il Consiglio comunale a riesaminarle per motivi di merito. Divengono parimenti esecutive se, entro il termine suddetto, la Commissione dà comunicazione di non riscontrare vizi per disporre il rinvio o motivi di merito per chiederne il riesame.

Il termine è di quaranta giorni ove il controllo verta sulla deliberazione del bilancio.

ART. 82.

(Riesame del Consiglio)

Le deliberazioni per le quali la Commissione provinciale di controllo abbia chiesto il riesame a sensi dell'articolo precedente divengono esecutive qualora siano confermate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

ART. 83.

(Richiesta di chiarimenti)

Se entro dieci giorni dal ricevimento dei verbali, o entro venti giorni ove si tratti della deliberazione del bilancio, la Commissione provinciale di controllo notifica la richiesta al comune di chiarimenti o nuovi elementi di giudizio i termini stabiliti dall'articolo 81 decorrono dal ricevimento delle controdeduzioni.

ART. 84.

(Attestazione del ricevimento dei verbali e delle controdeduzioni)

Il segretario della Commissione provinciale di controllo deve dare al sindaco la immediata comunicazione del ricevimento delle deliberazioni e delle controdeduzioni trasmesse alla Commissione a norma degli articoli 77 e 83.

ART. 85.

(Servizio ispettivo)

La Commissione provinciale di controllo può disporre ispezioni saltuarie e periodiche presso le Amministrazioni dei comuni, per accertare se nello svolgimento dei servizi delegati siano osservate le leggi e i regolamenti.

ART. 86.

(Controllo sostitutivo)

Quando gli organi dell'Amministrazione dei comuni omettano, sebbene previamente e tempestivamente diffidati, o non siano in grado di compiere atti obbligatori per legge, provvede la Commissione provinciale direttamente o mediante l'invio di un suo delegato.

Alle spese per il delegato provvede l'ente interessato, salvo rivalsa a carico degli amministratori eventualmente responsabili.

ART. 87.

*(Controllo sugli atti dei comuni
inerenti a funzioni delegate)*

Le norme del presente capo si applicano anche ai controlli che la Commissione provinciale esercita sugli atti dei comuni inerenti a funzioni delegate dalla Regione e dallo Stato.

In relazione all'esercizio di tali funzioni le autorità, rispettivamente regionali o statali, possono comunicare eventuali rilievi alla Commissione provinciale di controllo.

CAPO VI.

FINANZA E CONTABILITÀ COMUNALI

ART. 88.

(Inventario)

In ogni comune debbono tenersi aggiornati l'inventario di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili e quello di tutti i titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio comunale ed alla sua amministrazione.

Debbono tenersi inventari distinti e separati da quelli del comune:

a) per ciascuna delle istituzioni speciali amministrate dal comune;

b) per i beni di uso civico di spettanza delle frazioni per i quali sia prescritta dalla legge una amministrazione separata.

Gli inventari sono firmati dal segretario o dal ragioniere ove esista, e vidimati dal sindaco. Sono soggetti a revisione, di regola, ad ogni cambiamento del sindaco. Il sindaco può disporre la revisione in qualsiasi tempo.

ART. 89.

(Beni patrimoniali)

I beni patrimoniali debbono essere utilizzati nei modi più confacenti alle esigenze pubbliche e sociali.

Nei casi in cui lo richieda la condizione speciale dei luoghi, il Consiglio comunale può ammettere la generalità degli abitanti del comune al godimento in natura del prodotto di tali beni, stabilendo, con apposito regolamento, le condizioni dell'uso e l'importo del corrispettivo.

ART. 90.

(Somme eccedenti i bisogni ordinari)

Le somme eccedenti i bisogni ordinari del comune devono essere depositate ad interesse presso la Cassa depositi e prestiti o presso le Casse di risparmio, l'Istituto di emissione e gli Istituti di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale, oppure devono essere impiegate in buoni ordinari del Tesoro, senza l'obbligo della nominatività ai fini di un eventuale sollecito realizzo.

Le somme provenienti dalla alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossione di crediti o, comunque da cespiti da investirsi in patrimonio devono essere impiegate in titoli emessi o garantiti dallo Stato, o nella estinzione di passività onerose, o al fine di evitare passività onerose alle quali il Comune non possa sottrarsi, o nel miglioramento del patrimonio. È vietato l'acquisto di titoli di debiti pubblici esteri.

ART. 91.

(Contratti di alienazione, locazione, ecc.)

I contratti dei comuni che riguardano alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere, devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

È consentito di provvedere mediante licitazione privata:

1) quando il valore complessivo e giustificato del contratto non ecceda le lire 15 milioni;

2) quando la spesa non superi annualmente le lire 3 milioni e il comune non resti obbligato oltre 5 anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3) quando, trattandosi di locazione di fondi rustici, fabbricati ed altri immobili, il canone complessivo non superi le lire 8 milioni e la durata del contratto non ecceda i 5 anni.

I limiti di valore di cui al precedente comma sono ridotti:

a) a metà per i comuni di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 13;

b) un terzo per i comuni di cui alla lettera e) dell'articolo predetto;

c) a un quinto per gli altri comuni minori.

Anche all'infuori dei casi previsti nei due precedenti commi, il Consiglio comunale

può, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, deliberare che i contratti seguano a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti più vantaggiosa per il comune, oppure a trattativa privata allorché ne siano evidenti la necessità o la convenienza.

ART. 92.

(Appalto concorso)

Per i lavori o forniture che richiedano competenza o mezzi di esecuzione speciali, i comuni, su deliberazione adottata dal Consiglio, nei modi previsti dall'ultimo comma dell'articolo precedente, possono invitare le ditte ritenute idonee a presentare, in base a prestabilite norme di massima, i progetti tecnici e a dichiarare a quali condizioni siano disposte ad eseguirli.

La deliberazione che bandisce tale forma di appalto ed il successivo invito devono precisare le modalità dell'esame, dei progetti e delle offerte che può anche essere deferito dal Consiglio ad apposita Commissione.

Nella scelta tra i progetti presentati deve tenersi conto di tutti gli elementi tecnici ed economici delle singole offerte.

Nessun compenso o rimborso spetta alle ditte concorrenti, per la compilazione dei progetti presentati.

ART. 93.

(Rogito dei contratti)

I segretari comunali possono rogare nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale gli atti ed i contratti di cui all'articolo 91.

ART. 94.

*(Parere organo tecnico)
sui progetti di opere pubbliche)*

Sui progetti di massima ed esecutivi delle opere pubbliche comunali d'importo superiore a lire 75 milioni deve essere sentito il parere, in linea tecnica ed economica, dell'ufficio tecnico della Regione.

Il limite di valore di cui al precedente comma è ridotto:

a) a metà per i comuni di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 13;

b) ad un terzo per i comuni di cui alla lettera e) dell'articolo predetto;

c) ad un quinto per gli altri comuni minori.

ART. 95.

(Capitolato generale, contratti ed appalti)

L'Amministrazione dei comuni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 13 devono predisporre un capitolato generale che contenga le norme per le alienazioni, le locazioni, gli acquisti, i lavori e forniture.

Per i lavori che si eseguono col concorso dello Stato, i comuni devono adottare il capitolato per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

ART. 96.

(Divieto di pagamenti anticipati)

In nessun contratto per forniture, trasporti o lavori, si può stipulare l'obbligo di far pagamenti, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

ART. 97.

(Mutui)

I comuni possono contrarre mutui se:

- 1) sia garantito l'ammortamento del debito;
- 2) il mutuo abbia per oggetto esclusivamente il finanziamento di spese di carattere straordinario.

Sono considerati mutui i contratti di appalto nei quali sia stabilita l'esecuzione del pagamento in più di 5 anni, con o senza interessi.

ART. 98.

Salvi i casi previsti da leggi speciali, nessun mutuo può essere contratto dai comuni se gli interessi di esso aggiunti a quelli dei debiti o mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere le somme da iscrivere in bilancio per il servizio degli interessi ad una cifra superiore al quarto delle entrate effettive ordinarie, valutato in base al conto consuntivo dell'anno precedente alla deliberazione relativa al mutuo o all'ultimo conto consuntivo deliberato dal Consiglio comunale. I mutui assunti con titoli cambiari non possono superare un ottavo delle entrate suddette.

I comuni possono contrarre mutui in cartelle o altri titoli negoziabili, previa autorizzazione da concedersi dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno, udita la Commissione provinciale di controllo. Del decreto di autorizzazione deve essere fat-

ta espressa menzione sulle cartelle e sugli altri titoli del prestito.

Non si computano, agli effetti della limitazione stabilita dal primo comma del presente articolo, gli interessi dei mutui contratti dai comuni a norma delle leggi speciali relative all'assunzione diretta di pubblici servizi.

ART. 99.

(Spese del comune)

Fermo il disposto degli articoli 6 e 7, i comuni hanno il compito di provvedere alle spese che ad essi competono ed, in genere, a tutte le spese per servizi ed uffici di necessità o di utilità pubblica connessi con l'interesse locale.

ART. 100.

(Tesoriere comunale)

Ogni Comune ha un servizio di tesoreria.

Ove il Comune non abbia un tesoriere speciale, l'esattore dell'imposte dirette deve assumere l'esazione delle entrate ed il pagamento delle spese a norma della legge sulla riscossione di tali imposte.

ART. 101.

(Verificazioni di cassa)

Il sindaco deve, ad intervalli non superiori a due mesi, procedere, in confronto del tesoriere, con l'assistenza del segretario comunale o del ragioniere ove esista, alla verifica dei fondi di cassa e dello stato delle riscossioni.

Ad ogni cambiamento del sindaco si procede ad una verifica di cassa.

ART. 102.

(Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Però, agli effetti della riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre e della liquidazione e del pagamento delle spese impegnate entro la stessa data, la chiusura dei conti è protratta fino al 31 gennaio dell'anno successivo, nel qual giorno l'esercizio stesso è definitivamente chiuso.

L'esercizio comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo cui esso si riferisce, e la relativa contabilità distingue quelle che riguardano la gestione del bilancio da quelle che attengono alle variazioni nell'ammontare e nella specie del patrimonio.

ART. 103.

(Bilancio preventivo)

Il Consiglio comunale delibera, entro il 31 ottobre, il bilancio di previsione per l'anno successivo.

La relativa deliberazione è pubblicata in copia all'albo pretorio del comune per 15 giorni.

Durante il periodo di pubblicazione il bilancio deve essere depositato nella Segreteria comunale a disposizione del pubblico.

Al bilancio di previsione è allegato il riepilogo dell'inventario.

ART. 104.

(Contabilità e istituzioni comunali)

La contabilità delle istituzioni speciali amministrative direttamente dal Comune fanno parte del bilancio.

ART. 105.

(Competenza dell'esercizio — Conto del bilancio — Conto generale del patrimonio)

Le entrate e le spese che si iscrivono in bilancio rappresentano la competenza dell'esercizio, cioè, per le entrate, quando si crede che potranno produrre durante l'esercizio i diversi cespiti di entrata e, per le spese, quelle che si prevede di dover effettuare nel corso del suddetto periodo.

Appartengono al conto del bilancio le entrate accertate e scadute, le spese impegnate, anche se non liquidate, le riscossioni degli esattori e dei tesorieri, i versamenti nella tesoreria del comune e i pagamenti effettuati nel periodo di tempo sopra indicato.

Appartengono al conto generale del patrimonio: il valore degli immobili e quello dei mobili, del materiale ed altre attività risultanti dagli inventari, i crediti e i debiti e le variazioni relative, sia che provengano dalla gestione del bilancio, sia che si verifichino per altra causa.

ART. 106.

(Avanzo e disavanzo)

Al bilancio deve essere allegata una tabella dell'avanzo e del disavanzo degli esercizi precedenti, con la dimostrazione della condizione di esigibilità dei residui attivi.

L'avanzo di Amministrazione non può essere impiegato se non in spese che abbiano

carattere straordinario e transitorio per un solo esercizio. Di tali spese devono essere indicati nella suddetta tabella i corrispondenti articoli del bilancio, e dei relativi fondi non si può disporre durante l'esercizio, se non quando sia dimostrata, con la deliberazione che approva il conto consuntivo dell'ultimo esercizio chiuso, l'effettiva disponibilità dell'avanzo applicato al bilancio, ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato.

La Giunta può, con deliberazione unanime motivata, anticipare la spesa, purché il relativo progetto sia stato approvato dal Consiglio comunale e purché sia stato compilato il verbale di chiusura dell'esercizio. È in ogni caso salva la responsabilità di tutti gli Amministratori nel caso che il conto consuntivo non dimostri l'effettiva disponibilità dell'avanzo.

L'applicazione del disavanzo risultante dalla tabella suddetta è obbligatoria.

ART. 107.

(Fondi di riserva e per spese impreviste)

Per provvedere alle deficienze che si manifestassero, nelle assegnazioni del bilancio è iscritta, in apposita categoria, una somma sotto la denominazione di fondo di riserva.

Dev'essere altresì iscritto in bilancio, un fondo per le spese impreviste, da erogarsi soltanto per spese di carattere meramente accidentale, che non richiedano, per la loro entità, speciale stanziamento in bilancio, siano imposte da inderogabile necessità, non possano essere rinviate senza evidente detrimento del pubblico servizio e non impegnino, con un principio di spesa continuativa, i bilanci futuri.

ART. 108.

(Storni di fondi)

Per gli storni di fondi da un articolo all'altro della stessa categoria o da una categoria ad un'altra del bilancio, occorre che la spesa cui si intende provvedere sia di urgente necessità e la somma da prelevarsi sia realmente disponibile in rapporto al fabbisogno dell'intero esercizio.

Sono vietati gli storni da articoli relativi a spese finanziate con mezzi straordinari per impinguare quelli concernenti spese fronteggiate con mezzi ordinari.

Sono vietati inoltre gli storni tra i residui e quelli tra i residui e i fondi della competenza.

ART. 109.

(Entrate non comprese nel bilancio)

Tutte le entrate non comprese nel bilancio che si verificano durante l'esercizio devono essere date in carico al tesoriere.

Le somme riscosse, per qualsiasi titolo, da tutti coloro che ne sono incaricati, debbono essere integralmente versate nella tesoreria del comune nei termini prescritti.

ART. 110.

(Riscossione delle entrate)

L'esazione dei tributi comunali ha luogo secondo le indicazioni del bilancio nei modi, nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Per la riscossione delle entrate patrimoniali e dei proventi dei servizi pubblici esercitati dai comuni si osservano le disposizioni della legge speciale.

ART. 111.

(Emissione mandati di pagamento)

I mandati di pagamento sono sottoscritti dal sindaco, da un assessore e dal segretario del comune e contrassegnati dal ragioniere ove esista.

Prima che sia emesso un mandato di pagamento deve essere accertato che la spesa sia stata deliberata con atto divenuto esecutivo a norma di legge.

ART. 112.

(Estinzione mandati)

Sotto la più stretta responsabilità personale, il tesoriere non pagherà alcuna somma i cui mandati o prospetti di pagamento non siano conformi alle disposizioni di legge.

L'emissione ed il pagamento dei mandati provvisori sono vietati.

I mandati, i ruoli o prospetti, con i quali si provvede al pagamento degli stipendi degli impiegati, delle pensioni, dei fitti e di altre spese a scadenza fissa e di importo preventivamente accertato, non possono essere messi prima della scadenza del debito.

Sono vietati i mandati, ruoli e prospetti annuali complessivi.

ART. 113.

(Rendimento del conto)

Il tesoriere comunale è tenuto a rendere conto entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio.

Qualora il conto non sia presentato entro il termine suddetto, la Giunta municipale ne dispone la compilazione d'ufficio, a spese del tesoriere al quale, inoltre, applica una sanzione consistente nel pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 100.000 il cui ammontare è devoluto a favore dell'Ente comunale di assistenza.

Il conto del tesoriere, completato a cura dell'Ufficio comunale, con l'indicazione dei residui e con il conto patrimoniale, è sottoposto dal sindaco, entro un mese dalla sua presentazione, all'esame dei revisori; tale esame deve essere effettuato nel termine di due mesi, decorso il quale, il conto è, comunque, sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale.

ART. 114.

(Deliberazioni sul conto)

Il Consiglio comunale delibera sul conto entro il 31 ottobre successivo alla chiusura dell'esercizio.

La deliberazione del Consiglio è notificata al tesoriere, in quanto porti variazioni nel carico o nel discarico, ed agli amministratori che siano stati designati responsabili, con invito a prendere cognizione, entro 30 giorni, nella Segreteria del comune, del conto e di tutti i documenti che ad esso si riferiscono.

Nel contempo il sindaco, con avviso affisso per otto giorni all'albo pretorio del comune, dà notizia al pubblico dell'avvenuta deliberazione sul conto e del deposito di esso, con tutti gli elementi che vi si riferiscono, nell'ufficio di segreteria.

Entro il termine indicato nel secondo comma il tesoriere, gli amministratori e qualunque cittadino possono presentare, per iscritto e senza spese, deduzioni, osservazioni e reclami.

ART. 115.

(Esame del conto)

Alla scadenza del termine indicato nel secondo comma dell'articolo precedente, il conto è trasmesso, con la relativa deliberazione, alla Commissione provinciale di controllo senza i documenti giustificativi, che devono invece essere uniti al conto qualora siano presentate deduzioni, osservazioni o reclami.

La Commissione accerta in via sommaria, in base agli elementi di cui dispone, ed a quelli che, a richiesta, l'Amministrazione comunale è tenuta a fornire, se sia stato effettuato l'esatto riporto sul conto dei risultati di cassa e dei residui del conto dell'esercizio precedente, se siano state integralmente iscritte tutte le entrate e se le spese siano state contenute nei limiti dei fondi iscritti in bilancio, originari o variati.

ART. 116.

(*Giudizio sul conto*)

Qualora le risultanze della deliberazione del Consiglio comunale non siano contestate dal tesoriere, dagli amministratori o da qualsiasi cittadino e non contrastino con l'accertamento sommario di cui al secondo comma dell'articolo precedente, il conto, trascorsi tre mesi dalla data in cui è pervenuto alla Commissione provinciale di controllo, resta approvato in conformità delle risultanze medesime. La deliberazione del Consiglio comunale tiene luogo, a tutti gli effetti, della decisione di cui al seguente alinea: il presidente della Commissione provinciale di controllo, su richiesta della Giunta municipale o degli interessati, ne rilascia attestazione.

In caso contrario, il conto è deferito dalla Commissione provinciale di controllo al giudizio dell'organo regionale di giurisdizione contabile, il quale può limitare il giudizio stesso alle partite contestate o estenderlo a tutto il conto. Del deferimento del conto all'organo di giurisdizione contabile la Commissione provinciale di controllo dà comunicazione all'Amministrazione comunale per la notifica agli interessati.

L'organo regionale di giurisdizione contabile deve decidere entro il termine di sei mesi.

ART. 117.

(*Appello*)

Avverso le decisioni dell'organo regionale di giurisdizione contabile è ammesso appello alla Corte dei conti.

L'appello può essere interposto anche dal cittadino che non abbia reclamato in prima istanza. In tal caso il termine per appellare decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione dell'organo regionale di giurisdizione contabile.

ART. 118.

(Contabili di fatto)

Salve le sanzioni penali comminate contro coloro che usurpano pubbliche funzioni, chiunque senza averne diritto, maneggia denaro di un Comune è tenuto a rendere il conto. In caso di inadempienza, il Consiglio comunale fissa un termine per la presentazione del conto. Ove il conto non sia presentato entro il termine suddetto, il Consiglio ne dispone la compilazione d'ufficio.

Ai casi previsti dal comma precedente sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 113 e seguenti, nonché quelle del Capo VII del presente Titolo.

CAPO VII.

RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI DEL COMUNE

ART. 119.

(Responsabilità per danni)

Gli amministratori e i dipendenti comunali e quelli delle istituzioni amministrate o dipendenti dal Comune i quali, con dolo o colpa arrechino al Comune un danno sono tenuti a risarcirlo.

L'accertamento del danno deve precedere il costituirsi del giudizio di responsabilità.

Se il fatto dannoso sia imputabile a più amministratori od a più dipendenti, essi sono obbligati in solido al risarcimento.

Tuttavia se le colpe dei responsabili non siano uguali, ciascuno risponde per la parte che gli compete, tenuto conto delle attribuzioni e dei doveri del proprio ufficio.

ART. 120.

(Esenzione da responsabilità)

Sono esenti da responsabilità:

a) i componenti degli organi collegiali del Comune che per legittimi motivi, non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto constare in tempo nel verbale del loro motivato dissenso e dei richiami o delle proposte fatte per evitare l'atto da cui è derivato il danno;

b) i dipendenti che dimostrino di avere agito per ordine superiore che avevano l'obbligo di eseguire;

c) gli amministratori e i superiori gerarchici per il fatto dannoso commesso dal

dipendente nell'esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti all'ufficio ricoperto, purché la destinazione all'ufficio stesso sia avvenuta senza gravi violazioni di legge e non vi sia colpa grave per quanto si riferisce al dovere di vigilanza.

ART. 121.

*(Azione di responsabilità
a carico dei dipendenti)*

L'azione di responsabilità contro i dipendenti comunali è promossa dal sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale.

È promossa ad istanza della Commissione provinciale di controllo, quando, nonostante diffida da parte della Commissione stessa, il Comune non provveda ai sensi del precedente comma.

ART. 122.

*(Azione di responsabilità
a carico degli amministratori)*

L'azione di responsabilità a carico degli amministratori comunali è promossa dalla Commissione provinciale di controllo.

Essa può essere promossa anche dal Consiglio comunale.

ART. 123.

(Provvedimenti conservativi)

Ove sussista fondato timore di pregiudizio dei diritti del Comune, il sindaco e la Commissione provinciale di controllo, nell'ambito delle rispettive competenze, stabilite dagli articoli 121 e 122, possono chiedere all'autorità giudiziaria gli opportuni provvedimenti cautelari.

ART. 124.

*(Accertamento di danni
in via amministrativa)*

La Commissione provinciale di controllo deve accertare, determinandone l'entità, se al Comune sia derivato danno per avere gli amministratori:

a) effettuato spese, o contratto impegni di spese, non previste in bilancio o non deliberati nei modi e nelle forme di legge;

b) dato esecuzione a provvedimenti non deliberati o divenuti esecutivi a sensi di legge;

c) eseguite deliberazioni da essi dichiarate immediatamente esecutive che siano state poi annullate a norma dell'articolo 79;

d) effettuato spese finanziarie con mutui, prima che gli istituti mutuanti ne abbiano deliberato la concessione;

e) contratto mutui per somme eccedenti i limiti consentiti dalla legge.

Ai fini di cui al precedente comma, la Commissione può procedere anche ad esame analitico del conto, in deroga del disposto dell'articolo 115.

ART. 125.

(Responsabilità per detenzione di carte e documenti)

Gli amministratori e i dipendenti dei Comuni sono responsabili delle carte e dei documenti loro affidati.

Ove occorra consegnare ad altri carte e documenti per ragioni di servizio, deve farsene constare mediante apposito verbale, osservando le forme stabilite per regolamenti locali.

Chiunque, a qualsiasi titolo, sia in possesso di carte e documenti di pertinenza di un Comune risponde ad ogni effetto di legge fino a che non ne ottenga regolare scarico.

L'autorità giudiziaria, su richiesta del sindaco, procede all'immediato sequestro delle carte e dei documenti presso i detentori.

ART. 126.

(Giudizio sulle responsabilità)

Le azioni per far valere le responsabilità previste dai precedenti articoli appartengono alla competenza dell'organo regionale di giurisdizione contabile.

I giudizi relativi possono essere definiti separatamente dal giudizio sul conto.

Contro le decisioni dell'organo regionale di giurisdizione contabile è ammesso appello alla Corte dei conti.

I giudizi sulle responsabilità, a pena di nullità di tutta la procedura che non può essere ripresa, debbono pervenire alla decisione finale entro un anno dalla contestazione degli addebiti.

ART. 127.

(Riscossione somme a carico dei responsabili)

Le somme delle quali gli amministratori e i dipendenti comunali siano dichiarati responsabili sono riscosse nei modi e nelle forme stabilite per le entrate patrimoniali.

ART. 128.

(Azione di responsabilità a carico di membri della Commissione provinciale di controllo)

Azione di responsabilità a carico dei membri della Commissione provinciale di controllo può essere promossa, dal Consiglio comunale, di fronte all'organo regionale di giustizia contabile, per danni arrecati al Comune in conseguenza di provvedimenti illegittimi adottati, con dolo o colpa, dalla Commissione medesima.

CAPO VIII.

I DIPENDENTI COMUNALI

ART. 129.

(Dipendenti comunali)

Lo stato giuridico ed economico dei dipendenti comunali è disciplinato da uno speciale regolamento municipale, alla formulazione del quale sono chiamate a partecipare con propri rappresentanti le associazioni sindacali provinciali più rappresentative del personale.

Con separato provvedimento di legge saranno stabilite le norme generali, cui detti regolamenti dovranno ispirarsi, prevedendo in particolare:

1) la fissazione della retribuzione minima garantita per i dipendenti appartenenti all'ultima categoria o grado del personale;

2) il mantenimento del criterio della equa proporzione fra la retribuzione dei dipendenti appartenenti all'ultima categoria o grado del personale stabilita dal comune e la retribuzione delle altre categorie o gradi superiori.

3) la costituzione della Commissione di disciplina per i dipendenti, delle Commissioni giudicatrici per i concorsi e della Commissione consultiva per i pareri sulle conferme, le promozioni, le aspettative, i collocamenti a riposo e le dispense dal servizio con la partecipazione dei rappresentanti delle Associazioni sindacali più rappresentative del personale.

CAPO IX.

LE CONTRAVVENZIONI
AI REGOLAMENTI COMUNALI

ART. 130.

(Ammenda)

Salvo che la legge dello Stato non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali e alle ordinanze emesse dal sindaco in conformità della

legge e dei regolamenti sono punite con la ammenda fino a lire 50.000.

Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la contravvenzione sia stata o meno personalmente contestata al contravventore.

ART. 131.

(Prima forma di oblazione)

Per le contravvenzioni previste nell'articolo precedente, il colpevole è ammesso a pagare, all'atto della contestazione, una somma fissa nelle mani dell'agente o del funzionario che ha accertato la contravvenzione. L'agente o funzionario è tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento.

La misura della somma da pagarsi è fissata in via generale, per ciascuna specie di contravvenzione, con ordinanza del sindaco, il quale può anche stabilire che per determinate categorie di contravvenzioni non si faccia luogo all'oblazione prevista dal comma primo.

Le ordinanze suddette sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, per un termine non inferiore ad otto giorni.

L'oblazione non è ammessa nei casi in cui il fatto contravvenzionale abbia recato danni a terzi o al comune, nel quale caso si osservano le disposizioni dell'articolo seguente.

ART. 132.

(Seconda forma di oblazione)

Nel caso in cui non abbia avuto luogo l'oblazione, a termine dell'articolo precedente, e la contravvenzione sia stata contestata personalmente al colpevole, questi, entro dieci giorni dalla contestazione, può chiedere che la somma da pagarsi a titolo di oblazione sia determinata dal sindaco entro i limiti minimo e massimo della pena dell'ammenda stabiliti dalla legge.

Se la contravvenzione non sia stata contestata personalmente, il verbale di accertamento è notificato al colpevole con l'avvertenza che egli può presentarsi, entro dieci giorni dalla notificazione, dinanzi al sindaco per fare domanda di oblazione, ai sensi del comma precedente.

Qualora il fatto contravvenzionale abbia recato danni a terzi, il sindaco, sentito il danneggiato, ha facoltà di non accogliere la domanda di oblazione qualora il contravventore non aderisca alle eque richieste avanzate dal danneggiato.

Salva l'applicazione dell'articolo 42, il sindaco, qualora il fatto contravvenzionale abbia arrecato danno al comune, può subordinare l'accoglimento della domanda di oblazione al fatto che il colpevole elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce. Trascorso infruttuosamente questo termine, la domanda è respinta e, in caso di condanna, il sindaco può ordinare l'esecuzione dei lavori con la procedura stabilita nell'articolo 42.

ART. 133.

(Procedimento penale)

Qualora il contravventore non siasi presentato al sindaco nel termine prescritto, ovvero, pur essendosi presentato, non abbia fatto domanda di oblazione, il verbale di contravvenzione è trasmesso, a cura del sindaco, al pretore per il procedimento penale.

Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il contravventore non abbia pagato la somma fissata dal sindaco a titolo di oblazione, ovvero la domanda di oblazione non sia stata accolta.

Il decreto di condanna è notificato con contemporaneo precetto a pagare la pena pecuniaria inflitta entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine per proporre opposizione e con avvertimento che, decorso inutilmente il termine per l'opposizione, il precetto rimane efficace ad ogni effetto di legge.

Per la notifica del decreto e contemporaneo precetto è dovuto un solo diritto a norma delle tariffe sugli atti degli ufficiali giudiziari.

ART. 134.

(Devoluzione delle ammende)

Le somme riscosse a titolo di ammenda per la contravvenzione ai regolamenti comunali e alle ordinanze del sindaco, sia in seguito a condanna, sia per effetto dell'oblazione prevista dagli articoli 131 e 132 spettano al comune.

Un terzo del provento delle ammende di cui al comma precedente è devoluto ad un fondo speciale per premi di diligenza, da conferirsi agli agenti che abbiano contribuito alla scoperta ed all'accertamento dei reati.

Le norme per il conferimento di tali premi sono stabilite da regolamenti comunali.

TITOLO II.

LA PROVINCIA

CAPO I.

DEL TERRITORIO

ART. 135.

(Variazioni alle circoscrizioni provinciali)

Nell'ambito della Regione, le variazioni della circoscrizione delle province sono regolate con legge della Repubblica a norma dell'articolo 133, comma primo, della Costituzione.

ART. 136.

(Contestazione di confini)

Sulle contestazioni di confine fra Province, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, contro il quale è ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato.

CAPO II.

NATURA GIURIDICA
E FUNZIONI DELLA PROVINCIA

ART. 137.

(Natura giuridica)

La Provincia è ente autonomo con funzioni proprie.

È altresì circoscrizione di decentramento regionale e statale.

ART. 138.

(Funzioni generali della Provincia)

Compito generale della Provincia è quello di promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile della collettività amministrativa.

A tale fine, essa sovrintende a tutti gli interessi che, direttamente o indirettamente, riguardano la comunità provinciale; svolge le attività che vi connettono; prende le opportune iniziative per il coordinamento delle funzioni esercitate localmente dagli altri enti.

Promuove il concorso democratico della comunità provinciale alla vita del Paese. In particolare, è organo della programmazione; concorre alla determinazione ed attuazione dei piani regionali e nazionali e, in specie,

dei piani comprensoriali; adotta ed esegue i suoi programmi annuali e pluriennali di sviluppo.

Rappresenta ed esprime ogni altro interesse della popolazione nei confronti degli organi pubblici regionali e nazionali. Può formulare voti in ordine a provvedimenti legislativi e a comuni necessità; può, altresì, esercitare l'iniziativa delle leggi regionali ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

ART. 139.

(Funzioni particolari proprie della Provincia)

Funzioni particolari proprie la Provincia svolge segnatamente in ordine:

alla viabilità e alle opere pubbliche provinciali;

ai servizi pubblici e ai servizi sociali d'interesse provinciale, istituendo e gestendo imprese economiche, anche di natura industriale e commerciale;

a strutture di mercato di rilievo provinciale, in concorso con i Comuni e le categorie interessate;

ad attività per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'artigianato, favorendo la cooperazione e promuovendo forme associative con le rispettive categorie contadine ed artigiane, in relazione a iniziative di dimensione ultracomunale o provinciale;

ai problemi della caccia e della pesca; alle istituzioni di carattere particolare o specialistico in favore dei minori e dei vecchi;

alle istituzioni in favore degli infermi di mente e dei minorati psichici e fisici;

alla organizzazione sanitaria ed igienica provinciale, con particolare riguardo ai laboratori d'igiene e profilassi, ai Consorzi antitubercolari, alla assistenza specialistica medica scolastica e all'accertamento e alla profilassi delle malattie sociali;

agli enti e alle istituzioni turistiche provinciali;

alla gestione, con amministrazione autonoma, dell'istituto provinciale delle case popolari;

all'edilizia e ai servizi scolastici per l'istruzione media superiore e per l'istruzione professionale;

ed, in generale, ad ogni altra attività d'interesse pubblico specifico della collettività provinciale.

La Provincia svolge anche funzioni d'integrazione dell'attività dei Comuni e dei loro consorzi. in accordo con le amministrazioni in-

teressate. Può assumere servizi d'interesse locale mediante convenzione con altri enti pubblici.

Rientrano fra le funzioni proprie, quelle che leggi della Repubblica attribuiscono alla Provincia nell'ambito delle materie di competenza istituzionale della Regione, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, nonché quelle relative ad altre materie quando non siano espressamente demandate ai sensi del successivo articolo 141.

ART. 140.

(Funzioni di decentramento regionale)

Sono normalmente delegate alla Provincia le funzioni regionali aventi dimensione provinciale per cerchia d'interessi, o criteri di funzionalità, o esigenze di controllo democratico.

Le relative attività sono regolate con leggi regionali, le quali possono stabilire le direttive generali per l'esercizio delle funzioni stesse.

Con legge regionale è regolato anche l'esercizio di funzioni da parte della Regione per mezzo degli uffici della Provincia.

Con le stesse leggi regionali sono regolati i conseguenti rapporti finanziari, sulla base del principio che non possono essere posti a carico della Provincia spese per servizi regionali ove non siano in pari tempo assegnati i mezzi per farvi fronte.

ART. 141.

(Funzioni di decentramento statale)

Ai fini del più ampio decentramento, la Provincia, attraverso i suoi organi, svolge anche funzioni inerenti a compiti e servizi dello Stato, e di altri Enti pubblici di carattere nazionale.

Tali funzioni sono demandate alla Provincia, con leggi della Repubblica, in base ai criteri e alle modalità stabiliti nell'articolo precedente.

ART. 142.

(Potestà regolamentare)

La Provincia emana regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi provinciali e del relativo personale, sull'uso dei beni provinciali ed, in genere, sull'ordinamento delle istituzioni appartenenti alla Provincia o da questa dipendenti.

Emana altresì regolamenti nelle materie di igiene e sanità, caccia e pesca e nelle altre previste dalle leggi.

ART. 143.

(Potestà tributaria)

La Provincia delibera in ordine ai tributi propri e ai relativi regolamenti nell'ambito di norme fissate da leggi speciali.

Concorre altresì all'accertamento degli imponibili dei tributi dello Stato e dagli altri enti, e in specie dei tributi ai cui proventi essa partecipa.

ART. 144.

(Provincializzazione dei servizi)

L'impianto e l'esercizio dei servizi pubblici e sociali è assunto direttamente dalla Provincia mediante la gestione in economia o la costituzione di aziende speciali nell'ambito dei principî fissati da legge particolare.

Il servizio può essere assunto con diritto di privativa quando trattasi di servizio pubblico di specifica competenza della Provincia, o che non può esercitarsi senza il prevalente intervento dell'Amministrazione Provinciale, o per il cui finanziamento si richiedono impieghi di beni demaniali o particolari concessioni della Provincia.

Il diritto di privativa potrà altresì esercitarsi quando il servizio si trovi di fatto già esercitato in forma di monopolio o semimonopolio da parte di imprese private, ovvero concorano ragioni particolari di igiene, decoro e sicurezza pubblica o, comunque, la privativa si rilevi necessaria per salvaguardare gli interessi della collettività.

CAPO III

L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

ART. 145.

(Organi istituzionali)

Ogni provincia ha un Consiglio, una Deputazione ed un presidente della Deputazione.

ART. 146.

(Segretario ed ufficio provinciale)

Ogni Provincia ha un segretario ed un ufficio provinciale.

SEZIONE I. — CONSIGLIO PROVINCIALE.

ART. 147.

(Composizione)

Il Consiglio provinciale è composto di:

- a) 81 membri nelle province con popolazione superiore a 2 milioni di abitanti;
- b) 61 membri nelle province con popolazione superiore a un milione di abitanti;
- c) 51 membri in quelle con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti;
- d) 41 membri in quelle con popolazione superiore a trecentomila abitanti;
- e) 31 membri nelle altre.

ART. 148.

(Prima adunanza)

Entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti, il Consiglio provinciale tiene la sua prima adunanza. La relativa convocazione è disposta dal presidente del Consiglio provinciale uscente, con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Ove il presidente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere anziano nuovo eletto.

La presidenza provvisoria dell'assemblea è assunta dal suddetto consigliere anziano.

ART. 149.

(Adempimenti della prima adunanza)

Nella prima adunanza e, ove occorra, in quelle immediatamente successive, il Consiglio provinciale elegge, a maggioranza assoluta dei presenti nel primo scrutinio e a maggioranza relativa nel secondo, il proprio presidente e il vice-presidente, i quali durano in carica un anno.

Procede poi all'elezione del Presidente della Deputazione e della Deputazione stessa.

ART. 150.

(Riunioni del Consiglio)

Le adunanze del Consiglio provinciale sono disposte dalla Deputazione provinciale.

Il Consiglio deve anche essere convocato entro dieci giorni, su domanda di almeno un quarto dei consiglieri in carica.

Qualora, in seguito a domanda dell'anzidetto numero di consiglieri, la Deputazione e il presidente del Consiglio provinciale non provvedano ai rispettivi adempimenti

per la convocazione del Consiglio entro il termine prescritto, la convocazione stessa può essere effettuata dal consigliere più anziano tra i richiedenti, a sensi dell'articolo seguente e dell'articolo 217.

ART. 151.

(Convocazione del Consiglio)

Il Consiglio provinciale è convocato dal suo presidente almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, con avviso contenente l'ordine del giorno, da consegnarsi alla dimora dei consiglieri o al domicilio da essi eletto. Nei casi di urgenza, la consegna può effettuarsi anche ventiquattro ore prima.

Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno sono comunicati ai consiglieri con avviso da consegnarsi nei modi e termini stabiliti dal precedente comma.

ART. 152.

*(Iniziativa delle proposte
per il Consiglio Provinciale)*

Sono estese ai Consigli provinciali le disposizioni di cui all'articolo 57. Agli effetti delle norme di cui al comma terzo del predetto articolo, le province si intendono parificate ai comuni indicati sotto la lettera *a*) se ad esse sono assegnati 61 o 81 consiglieri; ai comuni sotto la lettera *b*) se ad esse sono assegnati 51 consiglieri; ai comuni sotto la lettera *c*) se ad esse sono assegnati 31 o 41 consiglieri.

ART. 153.

*(Numero legale
per la validità delle adunanze)*

Il Consiglio provinciale delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati alla provincia; però alle sedute di seconda convocazione le deliberazioni sono valide anche con l'intervento di un numero non inferiore al quarto dei consiglieri in carica.

Qualora siano introdotte proposte non comprese nell'ordine del giorno della prima convocazione, il Consiglio non può deliberare su di esse, ove non ne sia stato dato avviso a tutti i consiglieri nei modi e termini stabiliti dall'articolo 151 e non intervenga alla seduta la maggioranza dei consiglieri assegnati alla provincia.

ART. 154.

(Pubblicazione dell'ordine del giorno)

L'elenco degli oggetti da trattarsi dal Consiglio provinciale deve essere, a cura del segretario, pubblicato all'albo pretorio nei termini di cui all'articolo 151.

ART. 155.

(Attribuzioni del Consiglio)

Il Consiglio provinciale delibera in ordine alla generalità delle funzioni spettanti alla Provincia.

Restano salvi gli affari espressamente attribuiti alla competenza della Deputazione e del suo Presidente, e il controllo sull'esercizio dei medesimi da parte del Consiglio.

ART. 156.

(Comitato consiliare di controllo)

Il Consiglio provinciale, prima dell'inizio dell'esercizio elegge tra i propri componenti, all'infuori dei membri della Deputazione, un Comitato di controllo composto di cinque consiglieri.

Sono stese a tale Comitato le disposizioni dell'articolo 24 commi 2), 3), 4) e 5).

ART. 157.

(Delega di funzioni da parte del Consiglio)

Il Consiglio Provinciale può delegare ad uno dei suoi componenti l'esercizio della vigilanza sul regolare andamento delle istituzioni pubbliche create e mantenute a spese della provincia.

ART. 158.

(Scioglimento del Consiglio)

Per lo scioglimento del Consiglio provinciale valgono le stesse norme di cui all'articolo 25.

ART. 159.

(Commissione straordinaria)

Col decreto che dispone lo scioglimento del Consiglio provinciale, è nominata una Commissione di cinque cittadini, di cui uno presidente, scelti fra gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia che non abbiano fatto parte della disciolta rappresentanza e non si trovino in alcuna delle condi-

zioni di incompatibilità previste dalla legge per la nomina a consigliere provinciale.

La Commissione esercita le attribuzioni di cui al comma secondo dell'articolo 26 intendendosi a tale effetto, al Consiglio comunale, alla Giunta municipale ed al sindaco, sostituiti, rispettivamente, il Consiglio provinciale, la deputazione ed il suo presidente.

SEZIONE II. -- LA DEPUTAZIONE PROVINCIALE.

ART. 160.

(Composizione)

La Deputazione provinciale è composta dal presidente e di:

- a) 16 membri nelle province con popolazione superiore a 2 milioni di abitanti;
- b) 14 membri nelle province con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;
- c) 12 membri nelle province con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- d) 10 membri nelle province con popolazione superiore a 300 mila abitanti;
- e) 8 membri nelle altre province.

ART. 161.

(Elezione)

I membri della Deputazione provinciale sono eletti dal Consiglio provinciale fra i propri componenti.

All'elezione dei membri della Deputazione provinciale si applica il disposto degli articoli 28 e 29.

ART. 162.

(Numero legale per la validità delle adunanze)

La Deputazione provinciale delibera con l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono a termini dell'articolo 160.

ART. 163.

(Funzioni della Deputazione)

La Deputazione provinciale:

- 1) predispone l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio e ne fissa la data;
- 2) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- 3) predispone il bilancio preventivo;
- 4) delibera lo storno di fondi da un articolo all'altro di una stessa categoria del bilancio, l'erogazione delle somme stanziato nel fondo di riserva, di quelle per le spese

impreviste e di quelle a calcolo per le spese variabili e per i servizi in economia, nonché l'erogazione dei fondi per l'assistenza specifica e generica nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

5) nomina i salariati della provincia e adotta nei loro riguardi ogni altro provvedimento previsto dalla legge, salve le disposizioni dell'articolo 169, n. 7, e quelle contemplate da leggi speciali;

6) compie gli studi preparatori degli affari da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio;

7) conclude le locazioni, le conduzioni e i contratti obbligatori per legge e deliberati in massima dal Consiglio;

8) delibera in ordine alle azioni possessorie e a tutte le altre da sostenere in giudizio, che non eccedano la competenza del pretore;

9) provvede agli altri affari che la legge espressamente demandi alla sua competenza.

ART. 164.

(Altre attribuzioni della Deputazione)

Alla Deputazione provinciale spetta inoltre di deliberare intorno agli affari relativi al patrimonio della provincia ed ai progetti di lavori quando si tratti:

1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 12.000.000 per le province di cui alla lettera *a)* dell'articolo 147; lire 9.000.000 per le province di cui alle lettere *b)* e *c)*; le lire 7.500.000 per le province di cui alle lettere *d)* ed *e)*;

2) di spesa che non superi annualmente le lire 2.500.000 per le province di cui alla lettera *a)*, le lire 2.000.000 per quelle di cui alle lettere *b)* e *c)*, le lire 1.500.000 per quelle di cui alle lettere *d)* ed *e)* e la provincia non resti obbligata per oltre cinque anni, e sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale, non si oltrepassi il limite suddetto;

3) di locazione di immobili se il canone complessivo non superi le lire 6.500.000 per le province di cui alla lettera *a)*, le lire 5.000.000 per quelle di cui alle lettere *b)* e *c)*, le lire 4.000.000 per quelle di cui alle lettere *d)* ed *e)* e la durata del contratto non ecceda i cinque anni.

Le deliberazioni della Deputazione provinciale di cui al precedente comma sono comunicate al Consiglio nella sua prima successiva adunanza e, su richiesta di almeno un quarto dei consiglieri in carica, sono discusse dal Consiglio stesso.

ART. 165.

(Deliberazioni di urgenza)

La Deputazione provinciale può, sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni nelle materie di competenza del Consiglio qualora l'urgenza, dovuta a cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, sia tale da non permettere la convocazione del Consiglio. È in ogni caso esclusa la possibilità per la Giunta di adottare delibere d'urgenza in materia di piani di sviluppo, bilancio preventivo e consuntivo, regolamenti, tributi e assunzione di prestiti.

Si applicano alle deliberazioni suddette le disposizioni dell'articolo 33, commi secondo, terzo e quarto.

ART. 166.

*(Responsabilità della Deputazione —
Revoca dei deputati provinciali)*

Per la mozione di sfiducia nei confronti della Deputazione e la revoca dei deputati si applicano le disposizioni degli articoli 34 e 35 con le norme valesvoli per i comuni in cui si effettuano le elezioni con il sistema proporzionale.

SEZIONE III. — IL PRESIDENTE
DELLA DEPUTAZIONE PROVINCIALE.

ART. 167.

*(Elezione del Presidente
della deputazione provinciale)*

Il Presidente della Deputazione provinciale è eletto dal Consiglio provinciale fra i propri componenti.

All'elezione del Presidente della Deputazione si applica il disposto degli articoli 37 e 38.

ART. 168.

(Ineleggibilità)

Non sono eleggibili alla carica di Presidente della Deputazione provinciale gli ascendenti o discendenti, i parenti o affini sino al secondo grado del segretario del ricevitore provinciale, degli assuntori di appalti, amministrazioni o servizi nell'interesse della provincia o chi abbia per essi prestato fidejussione.

ART. 169.

(Attribuzioni)

Il Presidente della Deputazione provinciale:

- 1) sovrintende agli uffici ed alle istituzioni provinciali;
- 2) rappresenta la Provincia in giudizio;
- 3) convoca e presiede la Deputazione e provvede alla esecuzione delle deliberazioni di essa;
- 4) firma gli atti dell'Amministrazione provinciale;
- 5) assiste agli incanti e stipula i contratti;
- 6) promuove gli atti conservativi dei diritti della Provincia;
- 7) può sospendere gli impiegati ed i salariati riferendone al Consiglio ed alla Deputazione, secondo le rispettive competenze, nella prima adunanza successiva al provvedimento di sospensione;
- 8) compie gli studi preparatori degli affari da sottoporrsi alle deliberazioni della Deputazione;
- 9) provvede alla osservanza dei regolamenti provinciali;
- 10) firma i titoli di spesa, col concorso del segretario e del ragioniere capo.

ART. 170.

(Sfiducia e revoca)

Per la mozione di sfiducia e la revoca del presidente si applicano le disposizioni degli articoli 46 e 47 con le norme vevolevoli per i Comuni in cui si effettuano le elezioni con il sistema proporzionale.

ART. 171.

(Sostituzione)

In caso di assenza o di impedimento del presidente della Deputazione provinciale fa le veci il deputato anziano e, in mancanza dei deputati, il consigliere anziano.

ESTENSIONE ALLA PROVINCIA
DI NORME RELATIVE AI COMUNI

ART. 172.

(Estensione alla Provincia delle disposizioni relative ai Comuni)

Sono estese alla Provincia, in quanto applicabili, le disposizioni del Titolo I. Capi IV Sezioni II e III), V, VI, VII, VIII, IX, intendendosi al Consiglio comunale, alla Giunta

municipale ed al sindaco, sostituiti rispettivamente, il Consiglio provinciale, la Deputazione provinciale ed il suo presidente.

A tal fine, alle Provincie alle quali sono assegnati 61 o 81 consiglieri si applicano le disposizioni previste per i Comuni indicati alla lettera a) dell'articolo 13, alle Provincie alle quali sono assegnati 51 consiglieri si applicano le disposizioni previste per i Comuni indicati alla lettera b) dell'articolo predetto e alle Provincie alle quali sono assegnati 31 e 34 consiglieri si applicano le disposizioni previste per i Comuni indicati alla lettera c) sempre dello stesso articolo.

ART. 173.

(Servizio di Tesoreria)

Ogni provincia ha un servizio di Tesoreria.

Il ricevitore provinciale delle imposte dirette deve adempiere all'ufficio di tesoriere della provincia quando ne sia richiesto dalla Deputazione provinciale.

ART. 174.

*(Avviso al pubblico della deliberazione
e del deposito del conto)*

Il presidente della Deputazione provinciale dà notizia al pubblico dell'avvenuta deliberazione sul conto e del deposito di esso, a norma dell'articolo 114 con avviso affisso per 8 giorni, all'albo pretorio provinciale, e pubblicato nel *Foglio degli annunzi legali* della Provincia.

TITOLO III.

**DEI COMPENSORI E DELLE FORME
ASSOCIATIVE DEGLI ENTI LOCALI**

CAPO I.

DEI COMPENSORI

ART. 175.

(Individuazione del Compensorio)

In relazione al piano di sviluppo regionale, la Regione, previo parere dei Consigli comunali e provinciali, determina la suddivisione del territorio in compensori, in base

ad una valutazione complementare di condizioni geografiche ed economico-sociali, nonché di altri elementi utili alla individuazione delle principali interrelazioni fra i Comuni.

ART. 176.

(Piano comprensoriale)

Per ogni comprensorio, individuato ai sensi del precedente articolo, è redatto un piano di sviluppo.

ART. 177.

(Adozione del piano comprensoriale)

Il piano di sviluppo comprensoriale è disposto d'intesa tra la Regione e le Amministrazioni comunali e provinciali interessate.

A tal fine — nel quadro delle linee generali del piano regionale, determinate dalla Regione stessa con il concorso dei Comuni e delle Province — un progetto di piano per il comprensorio è deliberato dall'assemblea comprensoriale, costituita a norma dell'articolo seguente.

Il progetto di piano è quindi rimesso alla approvazione della Regione.

Ove si rendano necessarie modificazioni per armonizzare il piano comprensoriale con quello regionale o per coordinarlo con gli altri piani comprensoriali, le modificazioni stesse sono apportate dalla Regione, previa loro comunicazione all'assemblea comprensoriale per le eventuali osservazioni e controproposte.

Il piano di sviluppo comprensoriale è approvato con legge regionale.

ART. 178.

(Organi comprensoriali)

L'Assemblea comprensoriale è costituita dal Presidente della Deputazione provinciale o da un suo delegato, che la presiede, dai sindaci dei comuni del comprensorio, nonché da un congruo numero di rappresentanti dei vari gruppi consiliari comunali e provinciali. L'Assemblea dovrà proporzionalmente riprodurre le forze rappresentate in seno ai diversi consessi.

Per la formazione del piano, l'Assemblea si avvale di una Commissione consultiva, con la partecipazione di esperti di problemi economici e sociali; istituisce e convoca la Conferenza economica di comprensorio rappresentativa dei diversi strati della popolazione e delle forze politiche, sindacali e culturali del Comprensorio.

Gli organi comprensoriali si avvalgono dei funzionari, degli uffici e delle sedi delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché degli eventuali tecnici indicati dalle amministrazioni medesime.

ART. 179.

(Esecuzione del piano comprensoriale)

Gli enti pubblici ed i privati sono tenuti ad osservare le prescrizioni ed i vincoli del piano comprensoriale. Gli organi del Comprensorio ne controllano l'osservanza.

Ciascuna delle amministrazioni pubbliche adotta i provvedimenti, che ad essa spettano in base alle proprie competenze, nell'ambito delle direttive generali poste dal piano comprensoriale.

Gli organi del comprensorio promuovono, per quanto necessario, la costituzione di consorzi, coordinando l'azione dei medesimi e di qualsiasi altro consorzio già istituito nella circoscrizione.

ART. 180.

(Rinvio a leggi regionali)

Per quanto non previsto dagli articoli precedenti, è fatto rinvio, in materia di Comprensorio, alle norme di attuazione da emanarsi con leggi regionali.

CAPO II.

L'UNIONE DEI COMUNI

ART. 181.

(Costituzione dell'Unione dei Comuni)

Più Comuni fra di loro contigui possono associarsi in consorzio, a carattere generale e a tempo indeterminato, con la denominazione « Unione di Comuni », allo scopo di agevolare lo sviluppo economico, sociale e civile della zona e di svolgere, a tal fine, in modo coordinato, le loro funzioni.

L'Associazione ha luogo mediante deliberazione adottata dai Consigli comunali interessati, contenente le norme dello Statuto dell'Unione.

ART. 182.

(Statuto dell'Unione)

Lo Statuto dell'Unione indica i compiti che i Comuni associati si propongono di svolgere unitariamente attraverso l'Unione e pre-

cisa, a tal fine, le attribuzioni che i Comuni delegano all'Unione stessa; detta norme per la composizione ed il funzionamento degli organi, fermo il disposto del successivo articolo; stabilisce i conseguenti rapporti tra Comuni, sia finanziari che d'altro ordine.

Lo Statuto è approvato con decreto del Presidente della Regione. Con eguale decreto può essere modificato, su conforme deliberazione dei Consigli comunali interessati.

ART. 183.

(Organi dell'Unione)

Gli organi dell'Unione di Comuni sono costituiti da un'Assemblea, un Comitato esecutivo, un presidente.

L'Assemblea è composta da un congruo numero di rappresentanti dei diversi gruppi consiliari comunali. Essa dovrà proporzionalmente riprodurre le forze rappresentate in seno ai singoli Consigli.

ART. 184.

(Uffici e personale)

L'Unione si avvale del personale, degli Uffici e delle sedi dei Comuni associati.

I consorzi di servizi esistenti, cui partecipano la totalità o la maggioranza dei Comuni associati, o che comunque concernono i compiti assegnati statutariamente all'Unione, sono assorbiti dall'Unione stessa. Ove necessario, può farsi luogo alla trasformazione dei Consorzi stessi in aziende speciali, dipendenti dall'Unione, secondo le norme stabilite per le aziende municipalizzate.

ART. 185.

(Estensione di norme relative ai consorzi)

Sono estese alle Unioni, in quanto applicabili, le disposizioni del Capo III del presente titolo.

CAPO III.

CONSORZI FRA COMUNI E PROVINCE

ART. 186.

(Costituzione dei consorzi)

Salvi i casi in cui la costituzione del Consorzio sia stabilita per legge, più Comuni possono unirsi in consorzio fra loro e con la Provincia per provvedere a determinati servizi od opere di particolare interesse.

ART. 187.

(Riconoscimento della personalità giuridica)

I consorzi di cui all'articolo precedente sono persone giuridiche, riconosciute come tali con decreto del Presidente della Regione, se gli enti appartengono alla stessa provincia o a province diverse della stessa Regione, o del Presidente della Repubblica se gli Enti appartengono a Regioni diverse.

ART. 188.

(Statuto)

Lo Statuto deve indicare la denominazione, lo scopo, la sede e, se del caso, la durata del consorzio, gli organi che lo amministrano e le attribuzioni di essi, il numero dei rappresentanti di ciascun ente nell'amministrazione consorziale, determinato in modo da dar posto anche alla rappresentanza della minoranza, ed il contributo degli enti consorziati.

Lo statuto può contenere le norme relative alle modificazioni di esso o della composizione del consorzio, alla cessazione dell'Ente, alla devoluzione del patrimonio ed ogni altra opportuna norma di amministrazione.

ART. 189.

(Organi dell'amministrazione)

Ogni consorzio ha una assemblea consorziale, un Consiglio direttivo ed un presidente.

Tenuto conto dell'entità e dello scopo del consorzio, lo statuto può peraltro, prevedere solo una assemblea consorziale ed un presidente del Consorzio.

ART. 190.

*(Costituzione
della rappresentanza consorziale)*

I rappresentanti degli enti consorziati nell'amministrazione del consorzio sono eletti dai rispettivi consigli con modalità che consentano la rappresentanza delle minoranze.

L'Amministrazione consorziale dura in carica per il tempo stabilito dallo statuto e, comunque, per non più di 4 anni.

In caso di rinnovazione dei Consigli degli enti consorziati si procede a nuova elezione dei rispettivi rappresentanti dell'amministrazione del consorzio. I rappresentanti degli enti possono essere revocati in qualsiasi momento dai rispettivi consigli comunali con le modalità previste dall'articolo 35.

ART. 191.

(Segretario e personale)

Ogni consorzio ha un segretario, nominato dall'Assemblea consorziale.

Col consenso dell'Amministrazione interessata, le funzioni di segretario possono essere affidate al segretario o ad altro impiegato di uno degli enti consorziati.

Ove occorra, il consorzio potrà assumere personale proprio, anche con contratto a termine, oppure valersi, col consenso delle rispettive amministrazioni, dell'opera di quello dipendente dagli enti consorziati.

Le nomine del personale sono fatte dal Consiglio direttivo, o, qualora lo statuto non preveda tale organo, dall'assemblea consorziale.

ART. 192.

*(Modificazioni alla composizione
ed allo statuto del consorzio -
Nuove attribuzioni)*

Nei modi e con le forme stabilite per la costituzione del consorzio, possono essere modificati la composizione e lo statuto, ove quest'ultimo non disponga altrimenti.

Nei casi previsti dal precedente comma si applicano sempre le disposizioni dell'articolo 187.

ART. 193.

*(Estensione ai consorzi di disposizioni
relative alle province ed ai comuni)*

Sono estese ai consorzi, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I, capi IV-sezione III, V, VI, VII, VIII, IX. Valgono le norme concernenti la provincia, se questa fa parte del consorzio, altrimenti quelle previste per il comune consorziato al quale è assegnato il maggior numero di consiglieri.

Il regolamento speciale del consorzio, di cui all'articolo 129 conterrà anche le norme per la costituzione della Commissione di disciplina per il personale.

Le attribuzioni demandate dalla legge all'organo di controllo sugli atti degli enti locali sono, nei riguardi dei consorzi, esercitate dalla Commissione di controllo funzionante nella provincia in cui ha sede l'amministrazione del consorzio.

ART. 194.

(Scioglimento dell'assemblea consorziale)

Lo scioglimento dell'assemblea consorziale può essere decretato dall'Autorità di cui all'articolo 187 previo parere della Commissione di controllo, quando persista in gravi violazioni di legge debitamente accertate e contestate.

L'ordinaria amministrazione deve essere ricostituita nel termine improrogabile di tre mesi.

ART. 195.

(Amministrazione straordinaria)

Col decreto che dispone lo scioglimento dell'assemblea è nominata una Commissione straordinaria di tre cittadini, di cui uno presidente, scelti tra gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni consorziati o, se del consorzio faccia parte la provincia, dei comuni compresi nella circoscrizione di essa, estranei alla disiolta rappresentanza consorziale.

La Commissione procede alla ordinaria amministrazione ed agli atti improrogabili. Questi ultimi sono soggetti a ratifica da parte della nuova rappresentanza.

ART. 196.

(Estinzione dei consorzi)

Oltre che per le cause contemplate dallo statuto i consorzi previsti dal presente titolo cessano:

a) per scadenza del termine della loro durata, per conseguimento del fine o per sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;

b) per deliberazione di tutti gli Enti consorziati.

La cessazione è dichiarata dall'autorità di cui all'articolo 187.

ART. 197.

(Ripartizione del patrimonio)

Qualora lo statuto non disponga altrimenti, in caso di cessazione del consorzio, il patrimonio consorziale è ripartito fra i singoli Enti in proporzione del rispettivo contributo, salvi i diritti dei terzi.

Con analogo criterio di ripartizione è attribuita la quota patrimoniale all'Ente che si separa dal consorzio.

Il riparto è approvato con decreto della autorità di cui all'articolo 187.

ART. 198.

(Consorti fra le provincie)

Salvi i casi in cui la costituzione del consorzio sia stabilita per legge, più provincie hanno facoltà di riunirsi in consorzio fra loro, ovvero con uno o più comuni per provvedere a determinati servizi od opere di comune interesse.

Si applicano ai consorzi contemplati dal primo comma le disposizioni del presente titolo.

ART. 199.

*(Partecipazione
di altri Enti pubblici ai consorzi)*

Dei consorzi di cui ai precedenti articoli possono far parte anche altri Enti pubblici.

TITOLO IV.

**DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AMMINI-
STRAZIONI COMUNALI PROVINCIALI
E CONSORZIALI**

CAPO I.

RAPPRESENTANZA

ART. 200.

(Determinazione della rappresentanza)

La rappresentanza spettante ai comuni ed alle provincie è determinata in base alla popolazione residente quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale.

ART. 201.

(Divieto di mandato imperativo)

Nessun mandato imperativo può essere dato ai consiglieri.

ART. 202.

(Assunzione di funzioni)

I consiglieri, gli assessori, i deputati provinciali, il sindaco, i presidenti del Consiglio della Deputazione provinciale assumono le funzioni appena proclamati.

ART. 203.

(*Processi verbali -
Elezione sindaco e assessori*)

I processi verbali delle operazioni relative alla elezione degli assessori, del sindaco e dei deputati provinciali, dei presidenti del Consiglio comunale e provinciale e della Deputazione provinciale sono, nel termine di 8 giorni, trasmessi alla Commissione provinciale di controllo.

Entro 15 giorni dal ricevimento dei verbali la Commissione deve pronunciare l'annullamento delle nomine quando nella elezione non siano state osservate le disposizioni prescritte.

ART. 204.

(*Durata in carica*)

I Consigli comunali ed i Consigli provinciali rimangono in carica per quattro anni e si rinnovano integralmente alla scadenza del quadriennio.

Salvo il disposto dell'articolo 205 e degli articoli 16 e 149 la scadenza della Giunta municipale e del sindaco, della Deputazione provinciale e dei presidenti del Consiglio e della Deputazione provinciale coincide con quella dei rispettivi Consigli.

La perdita della qualità di consigliere per causa diversa dalla scadenza determina la immediata decadenza degli uffici indicati al comma secondo.

ART. 205.

(*Esercizio provvisorio di funzioni*)

Salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo precedente coloro che, a norma della presente legge, sono investiti di una carica per un tempo determinato, vi rimangono fino all'insediamento dei successori, anche se sia scaduto il termine prefisso.

I consiglieri rimangono in carica fino alla convocazione dei comizi elettorali per la loro rinnovazione.

ART. 206.

(*Ordine di anzianità*)

L'ordine di anzianità è determinato:

a) fra i componenti dei collegi eletti contemporaneamente dalla priorità dello scrutinio, in cui ha avuto luogo l'elezione;

b) fra gli eletti nello stesso scrutinio, dal numero di voti conseguiti;

c) fra gli eletti nello stesso scrutinio con pari numero di voti, dall'età.

ART. 207.

(Scadenza degli eletti in surrogazione)

Coloro, che nel corso del quadriennio, siano eletti in surrogazione di altri, rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i loro predecessori.

Essi non acquistano l'anzianità di questi ultimi nei confronti dei membri rimasti in carica.

ART. 208.

(Decadenza per mancata partecipazione alle sedute)

Decadono dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono:

a) a sei sedute consecutive del Consiglio, se appartengono a Consigli provinciali oppure a Consigli di comuni cui sono assegnati non meno di 41 membri;

b) a tre sedute consecutive, se appartengono a Consigli di comuni cui è assegnato un numero di membri inferiore a 41.

Decadono altresì i membri della Giunta municipale e della Deputazione provinciale che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive dei suddetti collegi.

La decadenza è, in ogni caso, dichiarata nei modi previsti dall'articolo 211.

ART. 209.

(Dimissioni)

Per le cariche di consigliere, di assessore, di sindaco, di presidente del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale e della deputazione provinciale, di deputato provinciale, le dimissioni sono presentate ai rispettivi Consigli.

I Consigli devono prendere atto delle dimissioni entro il termine di 15 giorni.

In caso di rifiuto o di ritardo da parte del Consiglio, il dimissionario può rivolgersi alla Commissione provinciale di controllo, la quale prende atto delle dimissioni entro 10 giorni dalla richiesta.

Le dimissioni non possono essere ritirate dopo che ne sia stato preso atto.

ART. 210.

*(Preesistenza e sopravvenienza
di cause di ineleggibilità o di incompatibilità)*

Le condizioni previste come causa di ineleggibilità o di incompatibilità per le cariche indicate al primo comma dell'articolo 209 rendono nulla la elezione, se preesistono, determinano la decadenza dall'ufficio, se sopravvengono.

Qualora la incompatibilità riguardi solo il cumulo degli uffici, l'interessato ha facoltà di dichiarare, entro 15 giorni dalla notificazione della seconda elezione, o nomina, per quale ufficio intenda optare; se non fa dichiarazione nel termine stabilito, decade dal secondo ufficio.

ART. 211.

(Dichiarazione di decadenza)

Nei casi previsti dagli articoli 208 e 210 la decadenza delle cariche indicate nel primo comma dell'articolo 209 è dichiarata dai rispettivi Consigli, sentiti gli interessati, con preavviso di 10 giorni.

ART. 212.

*(Astensione dalle deliberazioni e dalla
partecipazione a servizi, appalti, ecc.)*

I componenti dei Consigli, della Giunta municipale, della Deputazione provinciale, delle rappresentanze consorziali debbono astenersi dal prendere parte a deliberazioni riguardanti liti o interessi propri, di enti, imprese o stabilimenti da essi rappresentati o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza. L'obbligo suddetto è esteso anche alle deliberazioni riguardanti liti o interessi di loro parenti od affini sino al quarto grado o del coniuge.

Debbono astenersi inoltre dal prendere parte, direttamente o indirettamente, a servizi, esazioni, somministrazioni od appalti nell'interesse delle province, dei comuni e dei consorzi o delle istituzioni soggette all'amministrazione o alla vigilanza degli enti medesimi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al segretario.

ART. 213.

(Indennità di carica)

Una indennità di carica è attribuita al sindaco, al presidente della Deputazione provinciale, agli assessori comunali e ai deputati

provinciali nelle misure e nei modi che saranno stabiliti con separata legge.

Con la stessa legge saranno stabilite norme per le medaglie di presenza in favore dei componenti del Consiglio, di Commissioni, comitati o altri organismi comunali e provinciali.

CAPO II. ADUNANZA E DELIBERAZIONI

ART. 214.

(Iniziativa delle proposte)

L'iniziativa delle proposte da sottoporsi ai collegi spetta ai presidenti ed ai membri di essi, nonché alla cittadinanza per quanto previsto dagli articoli 57 e 152.

Sono prima iscritte all'ordine del giorno le proposte di iniziativa popolare, poi quelle dei presidenti e infine quelle dei membri del collegio secondo l'ordine di presentazione.

ART. 215.

(Iscrizione delle proposte all'ordine del giorno)

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione, pena la nullità della deliberazione stessa, se non sia stata iscritta nell'ordine del giorno e se gli atti relativi non siano stati messi a disposizione dei membri del collegio almeno tre giorni prima, salvo i casi di urgenza, per le deliberazioni in genere e almeno dieci giorni prima per la deliberazione del bilancio.

Nei comuni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 13 e nelle Amministrazioni provinciali, le proposte di deliberazioni da sottoporre al Consiglio devono anche essere rimesse in copia a ciascun consigliere.

I consiglieri hanno diritto di prendere visione di altri atti avanzandone richiesta al sindaco, o agli assessori competenti o al Comitato consiliare di controllo di cui agli articoli 24 e 156.

Ad ogni comune e provincia è fatto obbligo di rimettere ai propri consiglieri copia dello schema di bilancio entro il termine di almeno dieci giorni previsto dal primo comma.

ART. 216.

(Regolamento del Consiglio)

Ad ogni comune e provincia è fatto obbligo di adottare il regolamento per il rispet-

tivo Consiglio sulla base dei criteri generali dei regolamenti in vigore per la Camera e per il Senato.

ART. 217.

(Seconda convocazione)

I consigli si riuniscono in seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, dopo che una precedente adunanza sia stata resa nulla per mancanza del numero legale.

La seconda convocazione è effettuata nei modi e termini stabiliti per la prima.

Quando però l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno di una eventuale seconda convocazione, l'avviso per questa ultima è rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla prima.

Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere, in ogni caso, almeno 24 ore.

ART. 218.

(Pubblicità delle sedute dei Consigli)

Le sedute dei Consigli sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia dai Consigli stessi altrimenti stabilito.

La seduta è segreta quando si tratti di questioni concernenti apprezzamenti su persone.

Le elezioni della Giunta municipale, del sindaco e del presidente del Consiglio comunale ove esiste, della Deputazione provinciale, del presidente della Deputazione e del seggio di presidenza del Consiglio provinciale, dei revisori dei conti e di altri collegi o di componenti dei medesimi si effettuano in seduta pubblica.

In seduta pubblica si deliberano anche i ruoli organici del personale.

ART. 219.

(Computo del numero legale per la validità delle adunanze)

Non si computano nel numero legale per la validità delle adunanze:

a) i membri tenuti ad astenersi dal prendere parte alla deliberazione a sensi del primo comma dell'articolo 212;

b) quelli che, prima della votazione, si allontanano dalla sala dell'adunanza.

Si computano tra i presenti ma non tra i votanti coloro che, nelle votazioni palesi, di-

chiarino di astenersi e coloro che, nelle votazioni segrete, depongono nell'urna scheda bianca o nulla.

ART. 220.

(Votazioni)

I componenti dei collegi votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta; sono prese a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone.

Le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale.

Il ballottaggio non è ammesso all'infuori dei casi previsti dalla legge.

Il presidente dell'adunanza riconosce e proclama l'esito delle votazioni: nelle adunanze consiliari egli è assistito da tre scrutatori scelti dal Consiglio tra i propri componenti.

ART. 221.

(Poteri del presidente del collegio)

Chi presiede l'adunanza è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

Nelle sedute pubbliche può, dopo gli opportuni avvertimenti, ordinare la espulsione dall'uditorio di chiunque sia causa di disordine.

Pei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 debitamente motivati, deve essere redatto processo verbale.

ART. 222.

*(Assistenza del Segretario alle adunanze —
Verbali delle deliberazioni)*

Alle adunanze assiste il segretario dell'ente, il quale redige i verbali delle deliberazioni.

Nel verbale debbono essere indicati i punti principali delle discussioni ed il numero dei voti espressi pro e contro ogni proposta. I verbali sono letti alla adunanza successiva del collegio e da questi approvati. Sono firmati dal presidente del collegio stesso, dal membro anziano tra i presenti e dal segretario.

ART. 223.

(Rettifica dei verbali)

Ciascun membro del collegio ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato e che siano introdotte le opportune rettifiche.

ART. 224.

(Modifica o revoca di deliberazione)

È soggetta ad annullamento ogni deliberazione che importi modifiche o revoca di deliberazioni esecutive, ove in essa non sia fatta espressa menzione della revoca o della modifica.

ART. 225.

*(Prescrizioni speciali
per le deliberazioni che importino spese)*

Le deliberazioni dei comuni, delle provincie e dei consorzi che importino spese debbono indicare l'ammontare di esse ed i mezzi per farvi fronte.

Quelle per lavori od acquisti devono anche indicare il modo di esecuzione ed essere corredate di appositi progetti, perizie o preventivi; questi ultimi possono essere redatti anche in forma sommaria, quando si tratti di forniture o di lavori di lieve importanza, la cui spesa presunta non superi le lire 2,5 milioni per i comuni di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* dell'articolo 13, per le Province e per i Consorzi di cui faccia parte alcuno degli enti suddetti; le lire 1.000.000 per gli altri comuni o consorzi.

I progetti, le perizie, i preventivi ed i relativi contratti possono essere modificati solo dagli organi che li hanno deliberati.

ART. 226.

*(Attribuzione funzioni di segretario
a componenti di collegi)*

I Consigli, la Giunta municipale, la Deputazione provinciale e gli organi collegiali dei consorzi possono affidare ad uno dei propri membri le funzioni di segretario, allo scopo di deliberare su un determinato oggetto, facendone espressa menzione nel verbale, senza obbligo di specificarne i motivi. In tal caso il segretario deve ritirarsi dall'adunanza durante la discussione e la deliberazione.

ART. 227.

(Potere d'inchiesta)

Gli organi d'Amministrazione dei comuni, delle province e dei consorzi possono, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ordinare inchieste.

Ogni collegio può inoltre incaricare uno o più dei propri membri di riferire sopra oggetti che esigano indagini od esame speciale.

CAPO IV

DELLE AMMINISTRAZIONI
STRAORDINARIE

ART. 228.

(Deliberazioni)

Alle deliberazioni adottate dalle amministrazioni straordinarie dei comuni, delle province e dei consorzi, sono estese le norme della presente legge concernenti l'assistenza del segretario, la redazione, la firma e la pubblicazione dei relativi verbali.

ART. 229.

(Estensione di norme)

Alle deliberazioni di cui all'articolo precedente sono estese le disposizioni del titolo I, capo V, della presente legge ad eccezione di quelle contemplate dagli articoli 79 e 82.

ART. 230.

(Sostituzione di cariche)

Le Amministrazioni straordinarie dei comuni e delle province possono provvedere, con deliberazione motivata, alla sostituzione di coloro che dalla disciolta rappresentanza furono chiamati ad esercitare speciali funzioni per le quali la legge espressamente richieda la qualità di consigliere. La sostituzione ha luogo con nomine da farsi tra persone iscritte rispettivamente nelle liste elettorali del comune o dei comuni della provincia, che non si trovino in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge per la nomina a consigliere.

Il nuovo Consiglio provvede alla sostituzione delle persone nominate a sensi del precedente comma.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 231.

(Abolizione dei controlli in vigore per i Comuni, le Province e i loro Consorzi)

Tutti i poteri di vigilanza e di controllo previsti dalle disposizioni attualmente in vigore nei confronti dei Comuni, delle Province e dei loro Consorzi, da qualsiasi autorità e sotto qualsiasi forma esercitati, ivi compresi i visti, le autorizzazioni e i consensi preventivi, sono soppressi e sostituiti dai controlli degli organi regionali nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge.

ART. 232.

(Controlli sulle aziende municipalizzate)

Per le aziende di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, il potere di annullamento per il vizio di merito di cui all'articolo 17, ultimo comma, della legge, è soppresso ed i controlli di legittimità e di merito sulle deliberazioni di cui agli articoli 3 e 16 dello stesso testo unico sono esercitati indirettamente, attraverso i controlli stabiliti dalla presente legge sugli atti dei comuni e delle provincie.

I rilievi del Consiglio di cui al secondo comma, primo capoverso, dell'articolo 16 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sono vincolanti per l'azienda ed il secondo capoverso del detto comma è abrogato.

E inoltre abrogato il regio decreto-legge 26 settembre 1925, n. 1674.

ART. 233.

(Controllo sugli altri enti locali)

I controlli su tutti gli altri enti locali sono trasferiti agli organi regionali e sono esercitati nelle stesse forme e negli stessi modi previsti dalla presente legge per i Comuni, le Province e i loro consorzi.

Ogni altro controllo s'intende soppresso.

ART. 234.

(Aggiornamenti di valori)

I riferimenti esistenti nella presente legge ai valori monetari verranno ogni quinquennio confermati o modificati con decreto del Capo dello Stato in relazione agli indici di aumento o diminuzione del potere d'acquisto della moneta indicati dalla ISTAT e sempreché le variazioni siano superiori al 10 per cento.

ART. 235.

(Dipendenti comunali)

Sino a che non sarà emanato il provvedimento di legge previsto dal secondo comma dell'articolo 129 restano in vigore le norme contenute nei capi I e III del titolo V del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con il regio decreto 3 marzo 1934, numero 383 e successive modificazioni.

ART. 236.

(Messi comunali e provinciali)

Ogni comune e ogni provincia hanno uno o più messi autorizzati a notificare gli atti delle rispettive amministrazioni per i quali non siano prescritte speciali formalità. I consorzi si valgono dell'opera dei messi dei comuni e delle province consorziate.

I messi comunali e quelli provinciali possono anche notificare atti nell'interesse di altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta all'ente da cui essi dipendono.

Il messo deve possedere i requisiti generali e speciali prescritti per l'assunzione a posti di salariato presso l'ente da cui dipende e deve, inoltre, avere raggiunto la maggiore età.

I referti fanno fede a querela di falso.

ART. 237.

(Consenso preventivo per esecuzione di opere)

Chiunque intenda eseguire opere che possano in qualsiasi modo interessare la sicurezza o la solidità di costruzioni di cui le leggi pongano le spese di ripristino a carico, anche eventuale, dei comuni, delle province e dei consorzi, deve ottenere il consenso preventivo dell'ente interessato.

In caso di inosservanza dell'obbligo suddetto, l'ente ha titolo per ottenere dal giudice la immediata inibizione del prosieguo dell'opera, salvo azione per risarcimento di danni.

Il consenso è dato o negato con deliberazione soggetta alle stesse norme prescritte per le opere eseguite a spesa diretta dei comuni, delle province e dei consorzi. Contro le deliberazioni suddette è ammesso ricorso, anche per il merito, all'organo regionale di giustizia amministrativa.

ART. 238.

(Leggi speciali)

Restano in vigore le leggi speciali che hanno rapporto con le amministrazioni dei comuni, delle province e dei consorzi, in quanto non siano in contrasto con le norme della presente legge.